


2021

03

QUADERNI SULLA FISCALITA' LOCALE



A) LEGGI E DISEGNI DI LEGGE

IL DECRETO LEGGE DEL 22 MARZO 2021 N. 41. Le novità in tema di riscossioni introdotte con il “Decreto Sostegni”.....pag.4

B) GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

- L’esposizione di più insegne di esercizio non sempre conferisce funzione pubblicitaria alle stesse. Consiglio di Stato, Sez V, sentenza n: 2587 del 29 marzopag.37
- Avvalimento: il volume di fatturato e’ indicatore di esperienze pregresse Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 2048 del 10 marzo 2021.....pag.40
- Legittima l’aggiudicazione del servizio riscossione tributi antecedente all’entrata in vigore della legge di bilanci. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1700 del 1 marzo 2021.pag.44
- Affidamento in house: l’obbligo motivazionale assolto con l’analisi comparativa ed illustrativa dei parametri di scelta. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1596 del 23 febbraio 2021.....pag.53
- TARI: le fonti normative interne su cui si fonda il c.d. metodo normalizzato sono in linea con il principio eurounitario “chi inquina paga”. TAR Puglia- Lecce, Sez. II, Sentenza n.380 del 0 marzo 2021.....pag.57
- La procedura di gara gestita in forma telematica pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale erroneo d’utilizzo della piattaforma .TAR Piemonte – Torino- Sez.II, Sentenza n. 330 del 23 marzo 2021.....pag.62
- La firma digitale e’ idonea alla sottoscrizione delle dichiarazioni. TAR Lazio – Roma , sez. III ter, sentenza n. 2757 del 5 marzo 2021.....pag.68
- L’applicazione del principio del *favor participationis* per l’interpretazione di una clausola *lex specialis*. Tar Piemonte, Sez. I, sentenza n. 223 del 2 marzo 2021.....pag. 72

GIURISPRUDENZA CIVILE

- TARSU: legittimo l’accesso anche in caso di irregolarità nella rilevazione delle superfici Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 718 del 15 marzo 2021.....pag. 77
- IMU: Riduzione in caso di inagibilità già noto all’ente. Cassazione Civile, Sez. VI, Sentenza n. 8592 del 26 marzo 2021.....pag.80
- IMU: i posti barca sono assoggettabili all’imposta. Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza n. 8141 del 23 marzo 2021.....pag.83

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

- TARI:l'omessa presentazione della domanda di esonero non inibisce il legittimo esonero
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez .XI, sentenza. n. 1376 del 9 marzo
2021.....pag.85

C) PRASSI

- Risoluzione n. 2/DF MEF del 22 marzo2021.....pag.86

- COMUNICATO MEF DELL'8 MARZO 2021: Il pagamento TARI-TEFA mediante
l'utilizzo della piattaforma PagoPApag. 89

- ANCI-IFEL: Osservazioni alla bozza di circolare “ d.lgs n. 116 del 2020 – rifiuti urbani e
tari”.pag. 91

D) ATTIVITA' ANACAP

- ANACAP: Comunicato ANACAP del 23 marzo 2021.....pag. 98

LEGGI E DISEGNI DI LEGGE

IL DECRETO LEGGE DEL 22 MARZO 2021 N. 41.

LE NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONI INTRODOTTE CON IL “DECRETO SOSTEGNI”

Il Decreto Sostegni pubblicato in G.U il 22 marzo 2021 reca una serie di misure che riguardano il comparto della riscossione.

Il provvedimento prevede fino al 30 aprile 2021 il blocco dell'attività di riscossione coattiva riguardante sia le notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali sia l'avvio delle attività cautelari o esecutive,

Si tratta dell'ennesimo provvedimento che differisce per la settima volta dall'inizio della pandemia l'avvio delle attività di accertamento e riscossione, con gravi conseguenze per l'intero settore.

Tra le misure che riguardano il comparto riscossioni si segnala la proroga. delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio).

Il decreto prevede anche l'annullamento dei debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Di seguito il testo integrale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29; VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I **Sostegno alle imprese e all'economia**

Art. 1

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

a 14 del decreto-legge

19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 :

1) le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti "1° luglio 2021";

2) la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA."

11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "e per i comuni", sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a diecimila abitanti".

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finali "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

- b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e modificato dall'articolo, 77 comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
 - c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
 - d) articolo 78 comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per Tanno 2021;
 - e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
 - f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
 - g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.
2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
 - a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;
 - b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lett. a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei

maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 3

(Fondo autonomi e professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole "1.000 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 milioni di euro per l'anno 2021";

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: "22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.".

2. Agli oneri derivati dal presente vicolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 4

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre

2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio

2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.

2. All’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

8. Restio ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell’agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l’agente della

riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 finale "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.
10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21 -bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.
12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole "Nel 2020" sono inserite le seguenti "e fino al 30 aprile 2021";
 - b) all'articolo 151, comma 1, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite da "31 gennaio 2022".
13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti "del secondo anno d'imposta successivo".
15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole "16 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio";
 - b) al secondo periodo, le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
 - c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021."
16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.
20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 marzo.
22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.

Art. 6

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI)

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è ridotto del 30 per cento.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Titolo II

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 7

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo;
- b) al limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.";
- c) il comma 13 è sostituito dal seguente: "All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.";

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 299 le parole “5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021” e le parole “1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021”;
- b) al comma 312 le parole “nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA”;
- c) il euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.”.

Art. 8

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è efferata con il flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13.1 limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno

2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Min di residui, competenza e cassa.

14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.

Art. 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa

integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi 42.

2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1 -bis del decreto- legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 1.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 10

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di

entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 42.

10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 11
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi previste.
2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 12

(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito "Rem" di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
 - b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;
 - c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati

di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 13

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, fi "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 42.

Art. 14

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il Fondo straordinario per il sostero degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art.42

Art. 15

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2- bis," e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.";

b) al comma 2-bis, le parole "16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "16 ottobre e fino al 30 giugno

2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "53,9 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "157,0 milioni di euro".

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 16

(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

1. Per le "Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)" concesse a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente

lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 17

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Art. 18

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)

1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, che tengano conto dell'esperienza maturata presso i medesimi centri, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 42.

Art. 19

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e del mese di gennaio 2021";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 42.

Titolo III

Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 20

(Vaccini e farmaci)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura

pari a euro 2.800.000.000 per l'Arno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 459 è soppresso;

b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole "avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali" sono inserite le seguenti: ", anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a

partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,

c) dopo il comma 463, è inserito il seguente:

“463-bis. Ai fini dell'alcione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato E annesso alla presente legge.”;

d) al comma 464, le parole da “Qualora il numero dei professionisti” fino alle parole “in tutto il territorio nazionale, le aziende”, sono sostituite dalle seguenti: “Le aziende”;

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

“464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario

-CoV-2 al di fuori dell'orario

di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.”

f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;

g) il comma 467, è sostituito dal seguente: “467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

h) il comma 471, è sostituito dal seguente: “471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di

cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.”. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applicano, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art.42.

12. All'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole “stato di gravidanza della persona vaccinata” sono aggiunte le seguenti parole “sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2.”;

b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole “in forma aggregata” sono sostituite dalle parole “su base individuale”;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

“5-bis. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e

somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.

5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi."

13. Dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21 (Covid Hotel)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella tabella allegata al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
VALLE D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	1.065.248
LIGURIA	2,68%	1.383.277
EMILIA ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138
CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293
SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	100,00%	51.600.000

Art. 22

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Titolo IV

Enti territoriali

Art. 23

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo, le parole: “di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”, sono sostituite dalle parole: “di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”;
 - b) al secondo periodo, le parole: “per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'art. Ili, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 24

(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Art. 25
(Imposta di soggiorno)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 26
(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 27
(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

1. All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.

Tabella

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021
---------	------------------------	-------------------------

Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

Art. 28**(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19)**

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;

b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:

«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;

c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;

f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

- h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;
- i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:
«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
- j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:
«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo).»;
- k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:
«a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.»;
- l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
- m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonché, dopo le parole «all'annualità 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».

Art. 29

(Trasporto Pubblico Locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
“Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente

alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.”

b) al comma 3, dopo le parole “da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma” sono inserite le seguenti: “nonché alla gestione governativa della ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi”.

5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” sono inserite le seguenti: “e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,” e dopo le parole “in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo” sono inserite le seguenti: “anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province

specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite”;

b) al terzo periodo, dopo le parole “sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano” sono inserite le seguenti: “nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodo

Art. 30

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”;

b) ai commi 4 e 5 le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”.

c) al comma 6 le parole “82,5 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “165 milioni di euro

“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno 2021”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.

4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le

conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse."

7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 15-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 12-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 17-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 43-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Titolo V **Altre disposizioni urgenti**

Art. 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:

- a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
- d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1

ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'art. 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno

ico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Art. 33

(Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 34

(Misure a tutela delle persone con disabilità)

1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.

3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "35 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti parole "e 20 milioni per l'anno 2021";

b) le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 dicembre 2021".

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 35

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per

l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1025 le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: "1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale".

9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 148.172.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 36

(Misure urgenti per la cultura)

1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.

2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "spettacoli, fiere, congressi e mostre" sono sostituite dalle seguenti "spettacoli e mostre".

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "25 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "105 milioni di euro per l'anno 2021".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 37

(Sostegno alle grandi imprese)

1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.
2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" co
2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 38

(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno

2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.

4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. La corresponsione dell'indennità di sostegno di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro". provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 40

(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;

2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42

Art. 41

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 42

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente al medesimo comma la parola: “6.300” è sostituita con: “17.300”.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2022.
7. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
, sono abrogati.
9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia “Covid-19”, per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
 - a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15, 18, 22 e 35;
 - b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

- c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
- d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ V, SENTENZA N. 2587 DEL 29 MARZO 2021

L'ESPOSIZIONE DI PIU' INSEGNE DI ESERCIZIO NON SEMPRE CONFERISCE FUNZIONE PUBBLICITARIA ALLE STESSE.

Il caso in esame riguarda l'autorizzazione per l'installazione di più insegne di esercizio di un centro commerciale capitolino situato in prossimità di un nodo stradale

Secondo l'ente appellante (ANAS) si tratterebbe di cartelloni pubblicitari e non di insegne di esercizio a cui andava inibita l'installazione, ai sensi delle disposizioni del CdS e dal relativo regolamento di attuazione, per questioni di sicurezza ed individuava la funzione pubblicitaria di questi nelle dimensioni, nel numero (quattro) e nel posizionamento (sul tetto dell'edificio in cui è situato il centro commerciale).

Il Consiglio di Stato nel rigettare l'appello, con riferimento al divieto previsto dall'art. 23, comma 7, del CdS, ha precisato che la giurisprudenza amministrativa non vieta l'installazione di insegne di esercizio aventi l'esclusiva funzione di dare indicazioni sulla sede, su strade, autostrade ed in prossimità di esse e con riferimento alla funzione delle insegne in esame ha considerato influente la circostanza che fossero quattro anziché una tenendo conto della conformazione fisica dei luoghi in cui queste sono state esposte .

Di seguito il testo della sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5368 del 2020, proposto da

ANAS s.p.a., in persona del responsabile della direzione legale indicato in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stefania Masini e Vincenzo Arena, con domicilio eletto presso la propria sede, in Roma, via Monzambano 10;

contro

Consorzio tra i proprietari del Centro Commerciale di Roma, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Delli Santi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Monserrato 25;

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma (sezione prima) n. 4319/2020, resa tra le parti, concernente il diniego dell’ANAS al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di quattro insegne di esercizio recanti la dicitura “La Romanina Centro Commerciale” presso il centro commerciale “La Romanina”, situato sul grande raccordo anulare di Roma, all’altezza del km. 39+800;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio tra i proprietari del Centro Commerciale di Roma;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il consigliere Fabio Franconiero, nessuno essendo comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’ANAS s.p.a. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma in epigrafe, con cui in accoglimento del ricorso del Consorzio tra i proprietari del centro commerciale di Roma è stato annullato il diniego opposto dall’ente appellante (con nota dell’ANAS di prot. n. 21691 del 28 agosto 2013) all’autorizzazione ad installare presso il centro commerciale “La Romanina”, gestito dal Consorzio istante, quattro cartelli luminosi recanti la dicitura “La Romanina Centro Commerciale”.

2. La sentenza ha ritenuto la motivazione del diniego «del tutto inadeguata», perché fondata sul presupposto che «più insegne rappresentano palesemente un richiamo pubblicitario», con conseguente applicabilità del divieto di installare cartelli pubblicitari lungo le autostrade, sancito dall’art. 23, comma 7, del Codice della strada. In contrario la sentenza ha considerato che per la loro collocazione fisica i cartelli oggetto dell’istanza di autorizzazione -e già installati dal Consorzio tra i proprietari del Centro Commerciale di Roma - fossero qualificabili come insegne di esercizio ai sensi degli artt. 47, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), e 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali; convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), aventi cioè «la mera funzione di consentire al pubblico di reperire l’edificio in cui ha sede un’attività imprenditoriale», e non l’ulteriore funzione di veicolare messaggi pubblicitari.

3. Con il proprio appello, per resistere al quale si è costituito il Consorzio originario ricorrente, l’ANAS censura la statuizione di accoglimento del ricorso di primo grado.

DIRITTO

1. Con il primo motivo d’appello l’ANAS censura la sentenza per violazione degli artt. 23, comma 7, del Codice della strada, e 47, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, per avere ricondotto all’ipotesi dell’insegna di esercizio, pertanto installabile lungo le autostrade, i cartelli del centro commerciale “La Romanina” oggetto dell’istanza autorizzatoria il cui diniego è impugnato nel presente giudizio. Secondo l’ANAS si tratterebbe invece di cartelloni pubblicitari, la cui funzione non si esaurisce nel segnalare la sede del centro commerciale ai conducenti dei veicoli che transitano nella vicina arteria autostradale, ma si estende a quella di svolgere una pubblicità, non consentita per esigenze di sicurezza della circolazione veicolare in base alle norme di legge e regolamento sopra richiamate. Secondo l’appellante ciò dovrebbe nello specifico desumersi dal numero delle insegne (quattro), dal loro posizionamento sul tetto dell’edificio in cui è situato il centro commerciale, ad un’altezza fuori di terra di mt 13,63 e 17,47 metri, e dalle relative dimensioni (le prime tre di 10,03x2,76 metri; la quarta di mt 14,94x mt 4,98).

2. Con il secondo motivo l’ANAS censura la sentenza per l’inconferente richiamo all’art. 2-bis del decreto-legge n. 13 del 2002, che esonera dal pagamento del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari le «insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati» (comma

1); e che per il caso «di pluralità di insegne» riconosce l'esenzione dal canone «nei limiti di superficie di cui al comma 1» (comma 6). Secondo l'appellante la disposizione in questione ha natura esclusivamente tributaria - «è volta esclusivamente a gestire l'incasso dei canoni derivanti dall'installazione delle insegne di esercizio» - per cui sarebbe errato desumere da essa la natura del cartellone e quindi stabilire se esso abbia o meno natura pubblicitaria ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 23, comma 7, del Codice della strada.

3. Le censure così sintetizzate sono infondate.

4. Come deduce la stessa ANAS:

- il più volte citato art. 47, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice della strada definisce insegna di esercizio «la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa»;

- in sede di applicazione del divieto previsto dal parimenti richiamato art. 23, comma 7, Cod. strada nei confronti di «qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi», la giurisprudenza amministrativa restringe la fattispecie non vietata dell'insegna di esercizio alle sole ipotesi in cui questa abbia l'esclusiva funzione di «segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa», in coerenza con quella tipica dell'istituto ex art. 2568 Cod. civ., e con esclusione di ogni forma di richiamo di carattere pubblicitario, fonte di potenziale distrazione per il conducente di autoveicoli e pertanto di rischi per la sicurezza della circolazione stradale (cfr., da ultimo: Cons. Stato, II, 30 ottobre 2020, n. 6692; negli stessi termini Cons. Stato, IV, 28 giugno 2018, n. 3974).

5. L'ANAS erra invece quando pretende di desumere la natura di cartellone pubblicitario delle insegne in contestazione nel presente giudizio per il fatto che esse sono in numero maggiore di una, come avvenuto nel caso di specie a fondamento del diniego impugnato dal Consorzio tra i proprietari del centro commerciale "La Romanina".

L'automatismo ostativo ritenuto dall'amministrazione odierna appellante non trova innanzitutto fondamento normativo, posto che né la norma di legge primaria, recante il divieto su cui si controverte, né tanto meno la disciplina di carattere regolamentare relativa ai cartelli, alle insegne di esercizio e agli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della strada, e definiti nell'art. 47 del regolamento di attuazione (artt. 48 – 56), escludono l'ipotesi che un'impresa si possa dotare di più insegne di esercizio. Al contrario, come ritenuto dalla sentenza di primo grado, l'assunto dell'ente odierno appellante trova invece smentita, sia pure a fini tributari, con l'estensione dell'esonero dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) previsto dall'art. 2-bis, comma 6, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, per il caso di «pluralità di insegne».

6. In coerenza con il dato normativo, non è peraltro corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l'attività di impresa, tipica dell'insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell'impresa.

7. La considerazione di carattere generale ora svolta si addice quindi al caso di specie, dal momento che il centro commerciale "La Romanina" è situato lungo il Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dello svincolo con la diramazione "Roma sud" per l'interconnessione con l'autostrada del Sole (A1), e che, come deduce il Consorzio originario ricorrenti e come risulta dalla documentazione fotografica agli atti di causa, i quattro cartelloni pubblicitari sono stati installati «in maniera paritetica sui quattro lati dell'edificio» in cui è situato il centro commerciale (così a pag. 6 della memoria difensiva depositata da parte appellata il 4 settembre 2020). Come noto ed incontrovertito, il centro commerciale è dunque situato in prossimità di un nodo stradale contraddistinto da un elevato traffico veicolare avente differenti direzioni, tenuto anche conto dell'ivi esistente viabilità periferica di Roma in corrispondenza delle vicine vie consolari "Casilina" e "Tuscolana", in un contesto ampiamente urbanizzato, che dunque giustifica sul piano concreto il

posizionamento di insegne di esercizio su tutti i lati della sede dell'impresa, senza che da ciò possa desumersi una funzione pubblicitaria ulteriore rispetto a quella di segnalare agli automobilisti la sede della struttura commerciale.

8. L'appello va quindi respinto, dacché segue la conferma della sentenza di primo grado. Le spese possono nondimeno essere compensate, per la peculiarità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Fabio Franconiero

Giuseppe Severini

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 2048 DEL 10 MERZO 2021.

AVVALIMENTO: IL VOLUME DI FATTURATO E' INDICATORE DI ESPERIENZE PREGRESSE.

Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che nelle gare di appalto è legittimo indicare un volume di fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto medesimo allo scopo di far eseguire la commessa con elevati standard di qualità.

Detto requisito, per il fatto che attiene alla capacità tecnico-professionale del concorrente, comporta che il relativo contratto di avvalimento dovrà prevedere un concreto ruolo esecutivo dell'ausiliare chiamato a segnalare i beni strumentali e le risorse umane necessarie per la realizzazione dell'appalto.

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6189 del 2020, proposto da M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Carratelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

S.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Comune di Rende, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Centrale Unica di Committenza e Trasparenza, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, n. 454/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.I. s.p.a. e del Comune di Rende;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Stefano Fantini e uditi, in collegamento da remoto, gli avvocati Carratelli Nicola, in sostituzione dell'avv. Carratelli Benedetto, Izzo Francesco, e, in collegamento in vivavoce per il tramite del dispositivo dell'avv. Izzo, l'avvocato De Luca;

Svolgimento del processo

1.-La M. s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 marzo 2020, n. 454 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha accolto il ricorso della S.I. s.p.a. avverso la determina dirigenziale in data 30 luglio 2019 con la quale il Comune di Rende ha aggiudicato all'appellante la "gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio comunale di Rende-anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021-2022".

2. - Con il ricorso in primo grado la S.I. s.p.a. ha dedotto l'illegittima ammissione alla gara della società M., in quanto priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'art. 7.3 del disciplinare di gara (prescrivente che il concorrente deve avere eseguito nell'ultimo triennio : c) un servizio di refezione o mensa scolastica della durata minima di un anno scolastico e di importo minimo pari a Euro 300.000,00; d) servizi di refezione/mensa scolastica di importo complessivo minimo pari a Euro 900.000,00) e nella considerazione ulteriore che il contratto di avvalimento stipulato dalla stessa M. non sarebbe comunque stato idoneo, non prevedendo l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali erano richiesti i requisiti di capacità tecnica e professionale, in violazione di quanto prescritto dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

3. - La sentenza appellata, disattesa l'eccezione di irricevibilità, ha accolto il ricorso, nella considerazione che il contratto di avvalimento prodotto dalla controinteressata è carente del requisito dell'impegno dell'ausiliaria ad assumere un ruolo esecutivo nello svolgimento del servizio di gara, non essendo sufficiente la mera trasmissione all'ausiliata della struttura organizzativa ab externo, atteso che i requisiti oggetto di avvalimento sono riconducibili a pieno titolo nella nozione di "esperienze professionali pertinenti" di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Si tratta infatti di "requisiti di capacità tecnica e professionale" (e non già di capacità economica e finanziaria), che avrebbero consentito l'avvalimento di garanzia e non operativo. La sentenza ha dunque affermato che sarebbe stata necessaria "un'analitica e dettagliata elencazione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto di gara in modo da consentire alla S.A. di conoscere ex ante la consistenza del complesso dei fattori tecnico-organizzativi offerti in prestito dall'ausiliaria", mancante invece nel testo contrattuale e non ricavabile in via interpretativa, né suscettibile di soccorso istruttorio.

4.- Con il ricorso in appello la M. s.r.l. ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado proposto in violazione dell'onere di immediata impugnazione dell'ammissione di M., pubblicata nel sito web in data 11 aprile 2019 (motivo poi rinunciato con la memoria in data 5 gennaio 2021) e per avere accolto il motivo sull'inidoneità del contratto di avvalimento, che, ad avviso dell'appellante, presenta tutti i requisiti previsti dalla norma, atteso che

l'ausiliaria P. s.r.l. ha dettagliatamente elencato i mezzi aziendali ed il personale messo a disposizione dell'ausiliata.

5. - Si è costituita in resistenza la S.I. s.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso.

6. - Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Rende concludendo per l'accoglimento dell'appello.

7. - All'udienza pubblica del 18 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1.- Va anzitutto disattesa l'eccezione di "inammissibilità della costituzione del Comune di Rende" sollevata dalla S.I. s.p.a., con la quale, in realtà, l'appellata contesta le conclusioni (di accoglimento dell'appello) in tale atto rassegnate dall'amministrazione, nell'assunto che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione principale od incidentale.

Invero nei limiti del thema decidendum introdotto dall'appello, con il suo tipico effetto devolutivo, le parti possono svolgere liberamente le proprie difese. Né si pone, ovviamente, il divieto di domande nuove in appello, che si applica solamente all'originario ricorrente, mentre per le parti resistenti è riferibile alle sole eccezioni in senso tecnico e non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 8 marzo 2017, n. 1094).

2.- L'appello si incentra, essendo stato rinunciato il motivo sulla irricevibilità del ricorso introduttivo, sulla mancata esclusione dell'aggiudicataria M. s.r.l., in quanto priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti al punto 7.3 sub lett. c) e d) del disciplinare di gara, ed in ragione della ritenuta inidoneità contenutistica del contratto di avvalimento dalla stessa prodotto, asseritamente carente del requisito dell'impegno dell'ausiliaria ad assumere un ruolo esecutivo nello svolgimento del servizio oggetto di gara.

Deduce l'appellante che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'esecuzione diretta deve avvenire nei casi specificamente previsti; per le "esperienze professionali pertinenti" la norma ammette l'avvalimento delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Allega che le prestazioni relative al servizio di refezione scolastica non richiedono il possesso di alcun titolo di studio e di alcuna esperienza professionale pertinente come requisito di partecipazione; i requisiti richiesti nel disciplinare di gara fanno riferimento solo al fatturato annuale e triennale e non all'esperienza acquisita; pertanto, seppure indicati come "requisiti di capacità tecnica e professionale" dalla lex specialis, in realtà sarebbero requisiti di "capacità economica e finanziaria". In ogni caso il contratto di avvalimento stipulato dall'appellante con la P. s.r.l. presenta tutti i requisiti previsti dalla norma e dal bando, enucleando dettagliatamente i mezzi aziendali ed il personale messo a disposizione dell'ausiliata. Di qui l'erroneità, per l'appellante, della sentenza appellata, laddove ha ritenuto il requisito in questione in termini di "esperienza professionale pertinente" nonché laddove ha ritenuto il contratto di avvalimento carente di un'espressa assunzione diretta di un ruolo esecutivo da parte dell'ausiliaria.

L'appello è fondato.

Merita premettere che la richiesta di un volume di fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto è di regola afferente alla solidità economica dell'impresa, come è dato desumere dall'art. 83, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove invece le capacità tecniche e professionali sono finalizzate ad accertare che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la prestazione contrattuale con un adeguato standard di qualità (art. 83, comma 6, dello stesso testo D.Lgs. n. 50 del 2016).

La stazione appaltante può però considerare il volume del fatturato in servizio analogo come indice di capacità tecnica se diretto ad accertare che la capacità di produrre ricavi nel settore sia derivante da una dotazione di risorse aziendali e di esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto (Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6066; V, 19 luglio 2018, n. 4396). A questo scopo non è sufficiente la formale qualificazione nel bando di gara del fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e professionale, dovendosi accompagnare, come è nel disciplinare della gara oggetto di controversia, dalla richiesta di dimostrazione del possesso "di risorse umane e tecniche" e, più in generale, della "esperienza" necessaria ad eseguire la prestazione, con le modalità di cui all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, V, 26 novembre 2020, n. 7436).

Ciò premesso, va ribadito che ai sensi dell'art. 89, comma 1, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel caso di esperienze professionali pregresse pertinenti all'oggetto dell'appalto (come quelle richieste alle concorrenti quali requisiti di capacità tecnica e professionale), l'operatore economico concorrente può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste (Cons. Stato, V, 3 aprile 2019, n. 2191).

A tale scopo, nell'avvalimento riguardante requisiti di capacità tecnica e professionale l'indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione è necessaria a pena di inammissibilità, in conformità peraltro anche con quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 89, comma 1 ("il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria").

Dunque, per sintetizzare quanto finora esposto, se la *lex specialis* riferisce il fatturato specifico alla dimostrazione della capacità tecnica, e tale previsione non viene neppure contestata giudizialmente, l'avvalimento del requisito del fatturato specifico in servizi non è qualificabile come avvalimento c.d. di garanzia, destinato a fornire risorse esclusivamente di carattere economico-finanziario. Le capacità tecniche e professionali rilevanti come criterio di selezione per gli appalti di servizi presuppongono, in linea generale, non solo il possesso di risorse umane e tecniche da impiegare immediatamente nell'espletamento del servizio, ma anche il possesso dell'esperienza, entrambi elementi necessari per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, secondo la lettera dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4396).

Si tratta dunque di verificare se il contestato contratto di avvalimento che la società M. ha stipulato con la P. s.r.l. abbia in concreto tali requisiti.

La risposta al quesito è positiva. Si evince infatti dal contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti e ha dichiarato di metterli a disposizione dell'impresa ausiliata per tutta la durata del contratto. In particolare, a pagina 3 del contratto, è espressamente dedotto che "... a garanzia dei requisiti oggetto di avvalimento di cui alla "Premessa sub d)" e a dimostrazione della solidità economica, finanziaria e patrimoniale, l'impresa ausiliaria metterà a disposizione dell'impresa ausiliata, secondo l'occorrenza e le esigenze che si dovessero manifestare durante tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie alla buona esecuzione del contratto quali indicativamente : i) Attrezzature e mezzi per l'espletamento del servizio consistenti in : -automezzi dotati di regolare autorizzazione sanitaria per il trasporto dei pasti, Modello Peugeot Boxer targato (...) e Modello Peugeot Boxer targato (...); -attrezzature da cucina quali pentolame ed utensileria varia (quanto occorre per il servizio oggetto di appalto); -N. 3 cuocipasta da 40 lt; - N. 4 frigorifero verticale (capacità 670 L) per la conservazione degli alimenti; - N. 3 Forno convenzione vapore; -N. 20 casse termiche per il trasporto dei pasti; -il know how aziendale che ha permesso all'impresa ausiliaria di divenire impresa leader nel settore; ii) Personale nelle forme del distacco di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i. consistente in: n. 1 direttore; n. 2 capo cuoco; n. 3 cuoco; n. 3 aiuto cuoco".

La specifica previsione contrattuale rende, ad avviso del Collegio, e seguendo i criteri dell'ermeneutica contrattuale secondo l'indirizzo espresso anche da Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23, difficilmente contestabile l'assunzione di un ruolo esecutivo nel contratto (riguardante il servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio comunale) da parte dell'ausiliaria, anche in quell'accezione più profonda che ha riguardo al possesso dell'esperienza, riferibile al personale avvalso.

Né può indurre nel dubbio la locuzione "indicativamente" impiegata dal contratto di avvalimento, dovendosi ritenere un uso atecnico. In considerazione, infatti, della dettagliata enucleazione delle attrezzature, dei mezzi e del personale "concessi in prestito" dall'impresa ausiliaria, appare improprio l'avverbio "indicativamente", equivalente di "orientativamente", ed espressivo di una indicazione approssimata dei requisiti oggetto di avvalimento. La predetta elencazione consente, al contrario, di inferire, pur in assenza di una non necessaria formulazione espressa, l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente il servizio di refezione scolastica.

3. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

La complessità della controversia, connotata da un orientamento giurisprudenziale non univoco, integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 1700 DEL 1 MARZO 2021.

LEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI BILANCIO.

La controversia posta all'attenzione del Consiglio di Stato attiene ad una procedura di gara per l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione ordinaria dell'IMU, della TARI e della TASI, di ricerca dell'evasione erariale, di verifica e riscossione coattiva IMU, TIA, TARES, TARI, TASI e del servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate minori (affissioni, pubblicità, Tosap).

Va precisato che nel caso posto all'esame del Collegio l'adozione del provvedimento di aggiudicazione del bando di gara avveniva prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 2020), che, al comma 738, stabilisce l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e fissa, ai commi 739 e ss. una diversa disciplina dell'IMU.

Con determinazione dirigenziale successiva all'entrata in vigore della Legge Bilancio, l'amministrazione procedeva all'aggiudicazione che veniva impugnata dalla società titolare del precedente contratto di riscossione perché intervenuta nonostante le modifiche normative..

I Giudici di Palazzo Spada con la sentenza in commento hanno ritenuto legittima la scelta del Comune di non disporre la revoca della procedura di gara in seguito alle intervenute modifiche normative aventi ad oggetto le imposte comunali sul presupposto che la revoca non è imposta dalle disposizioni contenute nella citata Legge di bilancio.

Ha ancora chiarito la sentenza che, nel caso di specie, la procedura di gara era diretta a selezionare l'operatore economico cui affidare il servizio di "accertamento, verifica e

riscossione” delle imposte comunali (che venivano elencate: Imu, Tia, Tares, Tari, Tasi) e “di tutte le entrate accertabili”, mediante criteri di valutazione delle offerte che, in quanto riferiti all’organizzazione dell’impresa e alle modalità proposte di gestione del servizio, non erano in alcun modo influenzati dalla disciplina delle imposte oggetto di accertamento e riscossione.

In via conclusiva, dunque, l’oggetto del contratto di appalto era la gestione dell’attività di accertamento e riscossione delle imposte comunali e delle altre entrate, tale essendo la prestazione cui si impegnava l’aggiudicatario, e, come tale, esso non può dirsi in qualche modo modificato dalla sopravvenuta modifica della disciplina in materia.

Le singole imposte erano, invece, l’oggetto della prestazione; la sopravvenienza normativa imponeva solamente una loro diversa enunciazione nelle clausole del contratto stipulando.

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3571 del 2020, proposto da S.G.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Perpetua, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

nei confronti

M. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
G.T. s.r.l., So.ge.t. (Società di G.E. e T.) s.p.a., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00957/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Napoli e di M. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Federico Di Matteo e data la presenza dell’avvocato Tommaso Perpetua;

Svolgimento del processo

1. Con bando pubblicato il 25 marzo 2019 il Comune di Melito indiceva una procedura di gara per l’affidamento del servizio di "supporto alla riscossione ordinaria dell’IMU, della TARI e della TASI, di

ricerca dell'evasione erariale, di verifica e riscossione coattiva IMU, TIA, TARES, TARI, TASI e del servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate minori (affissioni, pubblicità, Tosap)" per la durata di cinque anni e un valore di Euro 1.700.340,00 oltre Iva.

1.1. Il disciplinare di gara prevedeva tra i criteri di valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta il criterio (n.3) di "Assistenza agli utenti e raccordo tra concessionario ed Ente", a sua volta suddiviso in vari sub - criteri, tra i quali, in particolare, era previsto (n. 3): "Organizzazione dello sportello al pubblico (front office) - numero addetti" con assegnazione "- per ogni addetto aggiunto (sarà assegnato) 1 punto; - oltre 10 addetti (saranno assegnati) sempre 10 punti".

In relazione al predetto criterio uno dei concorrenti domandava chiarimenti alla stazione appaltante e, precisamente, cosa si intendesse per "addetto aggiunto" e se l'attribuzione del punteggio sarebbe avvenuta a partire dal secondo addetto al front office oltre al primo richiesto obbligatoriamente dal capitolato d'oneri, ed infine le modalità di conteggio dell'orario di lavoro del dipendente ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il Comune di Melito rispondeva che "il punteggio fissato è attribuito a partire dal secondo addetto al front office oltre il dipendente richiesto obbligatoriamente" e che "l'orario di lavoro del dipendente non è previsto ai fini dell'attribuzione del punteggio" ed allegava, contestualmente, l'elenco dei dipendenti addetti al servizio della So.Ge.S società gestione servizi s.p.a., altro concorrente e gestore uscente.

Le operazioni di gara si concludevano nella seduta pubblica del 23 dicembre 2019 in cui era proposta l'aggiudicazione al r.t.i. - raggruppamento temporaneo di imprese tra M. s.p.a. come mandataria e G.T. s.r.l. quale mandante.

1.2. Prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, il 1 gennaio 2020 entrava in vigore la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 2020), che, al comma 738, stabiliva l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e fissava, ai commi 739 e ss. una diversa disciplina dell'IMU.

Il comma 781, poi, prevedeva che: "I Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI", e al comma 789: "I contratti in corso alla data del 1 gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814".

Con determinazione dirigenziale 3 dicembre 2019, n. 6 il Comune di Melito aggiudicava la gara al r.t.i. M. s.p.a.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la C.S.G. s.p.a. impugnava il provvedimento di aggiudicazione sulla base di dieci motivi.

2.1. Con i primi tre motivi di ricorso era contestato, sotto profili diversi, la decisione dell'amministrazione comunale di procedere all'aggiudicazione del contratto nonostante le modifiche normative medio tempore intervenute; precisamente: a suo dire, l'abolizione di alcune delle imposte oggetto del servizio in affidamento avrebbe comportato il divieto della stipulazione di contratti d'appalti successivi all'entrata in vigore della norma con oggetto la riscossione di IMU e TASI ormai abrogate (primo motivo), onde l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla revoca della procedura di gara, non concludere la stessa con un provvedimento di aggiudicazione (secondo motivo), pena la nullità degli atti per impossibilità dell'oggetto avendo riguardo a tributi non più esistenti (terzo motivo).

2.2. Considerato, poi, l'intervenuta dichiarazione di dissesto del Comune, la ricorrente contestava la decisione dell'amministrazione di estendere l'oggetto del contratto di riscossione a "tutte le entrate accertabili e non prescritte fino alla scadenza contrattuale", tenuto conto che le entrate precedenti alla dichiarazione di dissesto sono di competenza esclusiva dell'organo straordinario di liquidazione ai sensi degli artt. 252, quarto comma e 255 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mentre la riscossione delle entrate dei tributi relativi alle annualità precedenti all'indizione della nuova gara sarebbe ancora di competenza della ricorrente, in qualità di titolare del precedente contratto di riscossione (quarto motivo).

2.3. Con il quinto motivo era dedotta la violazione del principio della segretezza delle offerte per aver la stazione appaltante, in risposta ad un quesito formulato da una concorrente, pubblicato sul proprio sito l'organigramma e l'elenco del suo personale, quale precedente affidataria del servizio, rendendone

potenzialmente nota l'offerta sia economica che tecnica, considerato che la prima è necessariamente parametrata al numero di risorse impiegate nello svolgimento del servizio, mentre la seconda comunque sarebbe stata formulata in base a tale elemento.

2.4. Successivamente, con il sesto motivo, la ricorrente contestava la scelta della stazione appaltante di un criterio quantitativo - il numero di personale impiegato nell'espletamento del servizio - per l'apprezzamento in senso qualitativo dell'offerta tecnica dei concorrenti e, con il settimo, l'avvenuta violazione del principio di pubblicità delle sedute per aver in seduta riservata esaminato la documentazione integrativa trasmessa da alcuni concorrenti cui era stata precedentemente richiesta.

2.5. L'ottavo motivo era diretto a censurare l'ammissione alla gara della So.Ge.t. per non aver la stazione appaltante debitamente motivato in relazione alle annotazioni presenti a carico della stessa nel casellario informatico, essendosi limitata a dichiarare che esse non comportavano l'automatica esclusione dalla procedura; il nono motivo conteneva critica alla commissione che, in violazione dell'art. 77 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, era formata da membri ritenuto non esperti "nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto".

2.6. Con l'ultimo motivo del ricorso era censurata l'omessa verifica dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di partecipazione e, così, la violazione del punto XI.5 del bando nonché del combinato degli artt. 32 e 33 del codice dei contratti pubblici.

2.7. Il giudice di primo grado, con la sentenza della seconda sezione, 2 marzo 2020, n. 957, dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di rito.

Il tribunale respingeva:

- il primo motivo, per assenza nella normativa sopravvenuta di divieti espressi di affidamento, come pure di elementi che potessero condurre a ritenere affidato all'aggiudicatario un servizio diverso rispetto a quello messo a gara, come tale richiedente nuovi o ulteriori requisiti soggettivi (o da imporre la predisposizione di altri criteri di valutazione delle offerte), considerato che la legge di bilancio per il 2020 s'era limitata a sostituire la I.U.C., in precedenza contenente le tre imposte IMU, TASI e TARI con una nuova imposta unificante l'IMU e la TASI;
- il secondo e il terzo, per la sostanziale continuità tra la disciplina tributaria previgente e quella sopravvenuta, tale da escludere la sussistenza del presupposto per procedere alla revoca obbligatoria della procedura di gara, ammesso pure che simile potere sia configurabile in capo alla stazione appaltante, come pure la sopravvenuta impossibilità o inesistenza dell'oggetto del provvedere;
- il quarto, per essere la decisione di estendere l'oggetto del contratto questione cui resta estranea la ricorrente, priva, pertanto, di legittimazione e di interesse a ricorrere avverso tale specifica determinazione dell'amministrazione comunale e, comunque, per essere il contratto di servizio di cui era titolare la ricorrente cessato alla prevista scadenza temporale, senza che se ne possa predicare l'ultrattività con riferimento ad attività di riscossione ed accertamento in corso;
- il quinto, perché la conoscenza delle caratteristiche tipologiche e dimensionali del servizio svolto dalla ricorrente in veste di gestore uscente non necessariamente avrebbero potuto condurre alla conoscibilità della sua offerta nella nuova gara, evento che si sarebbe potuto verificare solo in caso di sostanziale, ma comunque indimostrata, identità o sovrapposibilità con l'offerta presentata in occasione del precedente affidamento, di modo che la conoscenza di detti dati è presupposto di par condicio e non potrebbe trasformarsi in una riserva della quale debba giovare il gestore uscente;
- il sesto, per essere il numero di addetti dedicati allo sportello al pubblico (front office) una modalità di esecuzione del servizio che incide sulla qualità dello stesso, senza, per questo, premiare esclusivamente la consistenza operativa dell'impresa concorrente e il settimo perché legittima la verifica in seduta riservata dalla documentazione integrativa delle imprese concorrenti in considerazione dell'orientamento evolutivo della giurisprudenza per il quale, nel caso di procedure telematiche, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte;
- l'ottavo in quanto inammissibile per carenza di interesse riguardando specificamente la seconda graduata, per cui l'eventuale accoglimento non avrebbe comunque comportato alcuna utilità per la ricorrente;

- il nono per essere la commissione costituita da soggetti qualificati per accertare le condizioni di ammissione dei concorrenti e apprezzare le offerte tecniche ed economiche, essendo competenti sia in materia finanziaria che di conoscenza della consistenza degli immobili;
- il decimo per essere la verifica dei requisiti elemento di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e non requisito di legittimità.

3. Propone appello S.G.S. s.p.a.; si è costituito il Comune di Melito di Napoli e M. s.p.a.

S.G.S. s.p.a. e M. s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui è seguita rituale replica di M. s.p.a..

All'udienza del 15 dicembre 2020 la causa è stata assunta in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse formulata da M. s.p.a. ed argomentata per l'intervenuto annullamento del provvedimento di aggiudicazione con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania 29 maggio 2020, n. 2076 in accoglimento del ricorso proposto da Assoservizi avverso la sua esclusione, alla quale è conseguita la riapertura della gara, la nuova valutazione dell'offerta del concorrente prima escluso e l'adozione di un nuovo provvedimento di aggiudicazione a favore di M.; la mancata impugnazione di tale provvedimento, a dire dell'appellata, comporterebbe ora sopravvenuta improcedibilità dell'appello.

L'eccezione è infondata in ragione del contenuto dei motivi di ricorso proposti in primo grado, diretti ad ottenere l'annullamento dell'intera procedura di gara, con conseguente sua riedizione; tale essendo l'utilità avuta di mira dal ricorrente (ora appellante) rispetto al presente giudizio è indifferente l'adozione di un nuovo provvedimento di aggiudicazione a seguito di annullamento del primo in sede giurisdizionale, essendo destinato ad essere travolto dall'eventuale accoglimento dell'odierno appello.

1.1. I primi tre motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati riproponendo la questione dell'affidabilità del servizio anche in seguito agli interventi normativi sopravvenuti nel corso di svolgimento della procedura di gara.

1.2. Con il primo motivo, in particolare, è rubricato "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione art. 1 l. 160 del 27.12.2019 - Violazione e falsa applicazione art. 15 delle preleggi - Violazione e falsa applicazione artt. 32 e 33 D.Lgs. n. 50 del 1930.04.2016 - Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere - Sviamento": rammentate le modifiche apportate dall'art. 1, comma 758, L. 27 dicembre 2019, n. 160 al sistema delle imposte comunali (e precisamente: a) abolizione dell'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari); b) modifica della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) quanto, in particolare, alle aliquote; c) modifica del sistema di riscossione, degli affidamenti, dei compiti del responsabile per la riscossione e delle rateizzazioni; d) abolizione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il canone del codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, con istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria), l'appellante ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il cambiamento delle aliquote della nuova I.M.U., come pure l'abolizione di gran parte dei tributi comunali c.d. minori sostituite da altre forme di imposizione tributaria, debbano considerarsi circostanze sopravvenute destinate ad influire sull'organizzazione del servizio e, quindi, in via consequenziale, sull'offerta economica dei concorrenti, per cui l'amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere alla revoca della gara e alla sua riedizione in conformità al mutato quadro normativo di riferimento; l'impossibilità per l'amministrazione di stipulare "nuovi" contratti di appalto in seguito alle richiamate modifiche normative era diretta conseguenza, altresì, della previsione contenuta nei commi 781 e 789 della citata L. n. 160 del 2019, che facevano salvi i soli contratti già stipulati alla data del 31 dicembre 2019.

1.3. Con il secondo motivo di appello, rubricato "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies l. 07.8.1990 n. 241 - art. 1 l. 160 del 27.12.2019 - violazione e falsa applicazione artt. 32 e 33 D.Lgs. n. 50 del 1930.04.2016 - violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - eccesso di potere - sviamento",

l'appellante prospetta anche nel presente grado d'appello la revoca della procedura di gara come vincolata per procedere al necessario adeguamento della lex specialis alla sopravvenuta disciplina normativa.

1.4. Con il terzo motivo di appello, rubricato "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione art. 21 septies l. 07.08.1990, n. 241 - art. 1 l. 160 del 27.12.2019 - violazione e falsa applicazione artt. 32 e 33 D.Lgs. n. 50 del 1930.04.2016 - violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere - sviamento - nullità per contrarietà a norme imperative", è riproposto il vizio di nullità degli atti impugnati, e, segnatamente del provvedimento di aggiudicazione del 3 gennaio 2020, n. 6 (ma anche dello stipulando contratto di appalto) per impossibilità dell'oggetto, avendo affidato all'aggiudicataria l'esecuzione di una prestazione non più possibile, vale a dire la riscossione di tributi che non erano più esistenti in seguito alle richiamate modifiche normative, né potrebbe sostenersi, come ritenuto dal giudice di primo grado, una asserita "riconducibilità" dei nuovi tributi a quelli abrogati.

2. I motivi sono infondati.

2.1. La tesi dell'appellante, già esposta nei motivi del ricorso di primo grado, e qui solamente ribadita, è che, in seguito all'intervenuta modifica della disciplina di talune imposte comunali ad opera della legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2020, n. 160, e segnatamente dall'art. 1, comma 738, quanto all'imposta unica comunale che viene abolita e dai commi dal 739 al 783 quanto alla disciplina dell'imposta municipale propria - IMU), il Comune di Melito fosse tenuto a revocare l'intera procedura di gara, ivi compreso, naturalmente, il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata.

2.2. Preliminare ad ogni altra è, tuttavia, la considerazione che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il provvedimento di revoca è sempre esito di una scelta ampiamente discrezionale dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2020, n. 1837; III, 29 novembre 2016, n. 5026), anche nel caso di ius superveniens che comporti una modifica del quadro normativo esistente al momento di adozione del provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237).

2.3. Benchè l'art. 21 - quinquies L. 7 agosto 1990, n. 241 preveda quale condizione legittimante il riesame del provvedimento il solo caso di "mutamento della situazione di fatto", peraltro che sia "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento", non può dubitarsi che una sopravvenienza normativa possa essere giusta ragione di revoca del provvedimento, sempre a condizione, comunque, che, in conseguenza del nuovo assetto normativo, non sia più possibile conservare gli effetti del provvedimento ovvero anche perché non sia più conveniente o opportuna la decisione assunta, e, dunque, per una rivalutazione dell'interesse pubblico originario.

2.4. La scelta del Comune di Melito di non disporre la revoca dell'intera procedura di gara, anche in seguito alle intervenute modifiche normative aventi ad oggetto le imposte comunali, si sottrae alle critiche dell'appellante.

In primo luogo, la revoca non era imposta dalle disposizioni contenute nella citata legge di bilancio, che prendono in considerazione situazioni diverse da quella qui in discussione: il comma 781 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2020 ha riguardo al caso di contratto d'appalto avente ad oggetto il servizio di gestione dell'IMU e della TASI all'entrata in vigore della nuova normativa e prevede un'estensione dell'oggetto dei contratti in essere anche alle nuove imposte (questo il testo: "I Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI"); il comma 789, correlativamente, prevede che i contratti che siano già stati stipulati alla data del 1 gennaio 2020 aventi ad oggetto l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate comunali siano adeguati alle nuove disposizioni (in questi termini: "I contratti in corso alla data del 1 gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono adeguati entro il 30 giugno 2021 alle disposizioni di cui ai commi 784 a 814").

È chiara la ragione per la quale il legislatore abbia avvertito la necessità di prevedere espressamente l'estensione oggettiva dei contratti di appalto dei Comuni con adeguamento alle nuove disposizioni normative: si è voluto introdurre un'eccezionale ipotesi di affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario di "servizi analoghi" a quelli già affidati, giustificata dai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nulla ha disposto, invece, il legislatore relativamente ai contratti ancora da stipulare e per i quali erano in corso le procedure di gara; per tali situazioni, pertanto, valgono i principi generali in precedenza richiamati: è ragionevole e logica la revoca dell'intera procedura di gara se si ritenga che le modifiche normative intervenute rendano non più possibile l'attuazione del programma negoziale come emergente dagli atti di gara con il solo adeguamento delle clausole contrattuali (e senza lo stravolgimento delle originarie prescrizioni del bando), pena, altrimenti, una inammissibile cesura nella cura dell'interesse pubblico (che la Sezione, in altra occasione in cui era contestato un provvedimento di revoca, ha già sanzionato, cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2021, n. 1415).

2.5. Nel caso di specie, la procedura di gara era diretta a selezionare l'operatore economico cui affidare il servizio di "accertamento, verifica e riscossione" delle imposte comunali (che venivano elencate: IMU, TIA, TARES, TARI, TASI) e "di tutte le entrate accertabili", mediante criteri di valutazione delle offerte (come descritti al VII.2 del bando di gara) che, in quanto riferiti all'organizzazione dell'impresa e alle modalità proposte di gestione del servizio, non erano in alcun modo influenzati dalla disciplina delle imposte oggetto di accertamento e riscossione.

In via conclusiva, l'oggetto del contratto di appalto era la gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle imposte comunali e delle altre entrate, tale essendo la prestazione cui si impegnava l'aggiudicatario, e, come tale, esso non può dirsi in qualche modo modificato dalla sopravvenuta modifica della disciplina in materia.

Le singole imposte erano, invece, l'oggetto della prestazione; la sopravvenienza normativa imponeva solamente una loro diversa enunciazione nelle clausole del contratto stipulando.

3. Con successivo motivo di appello la S.G.S. s.p.a. (rubricato: "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione artt. 254 e 255 D.Lgs. n. 267 del 2018.8.2000 - Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 50 del 2018.04.2016 - Eccesso di potere - sviamento") si duole che il giudice di primo grado abbia escluso, al pari delle sopravvenienze normative di cui si è trattato in precedenza, quale giustificato motivo di revoca l'intervenuta dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 246 T.u.e.l. con delibera consiliare 14 gennaio 2019, n. 1; sostiene l'appellante che, anche in ragione di tale sopravvenienza, la revoca dell'intera procedura fosse doverosa spettando all'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 252, comma 4, e 255, comma 8, T.u.e.l. la riscossione dei ruoli relativi al periodo decorrente dalla indizione della gara alla dichiarazione di dissesto che erano invece inclusi nel bando e che la revoca della procedura realizzerebbe il suo interesse c.d. strumentale alla riedizione della gara.

Nel medesimo motivo è prospettata anche nel presente grado del giudizio una ragione di illegittimità della procedura che, presumibilmente - ma, invero, non è chiaro l'utilità sperata dall'appellante - dovrebbe comportare l'attivazione di provvedimento caducatori in autotutela, vale a dire l'inclusione nell'oggetto del contratto di tutte le entrate del Comune senza indicazione dell'annualità di riferimento, sebbene il contratto abbia natura concessoria, donde la possibilità di fare oggetto di affidamento solo le entrate successive e non anche quelle precedenti alla stipula del contratto, le quali dovrebbero essere di competenza del titolare del precedente contratto di concessione, ovvero di sua competenza per essere gestore uscente.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Il ragionamento in forza del quale il giudice di primo grado ha respinto il motivo di ricorso va condiviso. Quanto alla prima censura, per come essa è prospettata, risulta carente di interesse e, per questa ragione, inammissibile.

Se, come pare sostenere l'appellante, in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune, la competenza alla riscossione delle imposte comunali permane in capo all'organo comunale per le sole "entrate successive alla dichiarazione di dissesto", la predetta sopravvenienza incide esclusivamente sull'ambito di estensione oggettiva del contratto; in sostanza la possibilità, per questa via, di ottenere la revoca della procedura di gara assume connotati del tutto congetturali, insufficienti anche solo a superare il vaglio dell'esistenza dell'interesse a ricorrere.

Quanto al secondo profilo di critica, a prescindere dalla natura del contratto, è corretto quanto affermato dal giudice: il titolare del precedente contratto avente ad oggetto la riscossione può esercitare la sua prestazione fino alla scadenza del contratto stesso, non può, dunque, in alcun modo reclamare una sua ultrattività in relazione ad attività di riscossione o accertamento ancora in corso.

5. L'ulteriore motivo di appello censura la sentenza di primo grado per "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione art. 95 D.Lgs. n. 50 del 2018.04.2016 - Eccesso di potere - Sviamento - Violazione dell'art. 97 Cost.": il giudice avrebbe ingiustamente reputato la prospettata violazione della segretezza dell'offerta perpetrata dalla stazione appaltante a mezzo pubblicazione delle caratteristiche tipologiche e dimensionali del servizio svolto dal precedente gestore infondata perché argomentata sul mero sospetto di conoscenza dell'altrui offerta, sebbene, per orientamento giurisprudenziale la verifica sul rischio di pregiudizio per l'offerente dalla violazione del principio di segretezza va effettuata in astratto.

6. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

6.1. L'appellante semplifica, e per questa via travisa, il ragionamento svolto dal giudice di primo grado per respingere il motivo di ricorso con la conseguenza che, in definitiva, non propone elementi di critica idonei a contrastare le conclusioni raggiunte in sentenza.

Va, infatti, evidenziato che il giudice di primo grado non si è limitato, peraltro in maniera del tutto condivisibile, a ritenere che non v'era alcuna prova di identità o sovrapposibilità tra le condizioni alle quali il gestore aveva ottenuto l'affidamento del precedente contratto e la nuova offerta, condizione imprescindibile per ipotizzare la violazione del principio di segretezza, ma ha aggiunto anche che la pubblicazione del numero e delle mansioni dei dipendenti impiegati consentiva di superare l'asimmetria informativa della quale poteva avvantaggiarsi uno dei concorrenti per la sua veste di attuale gestore.

In definitiva, pertanto, il giudice ha ritenuto che non fosse violato il principio di segretezza dell'offerta perché la stazione appaltante non aveva reso noti elementi dell'offerta di uno dei concorrenti (o, comunque, idonei a farne conoscere i contenuti), ma dati che gli operatori economici concorrenti erano tenuti a conoscere per poter formulare le proprie offerte in condizione di parità.

A tale ratio decidendi, come detto, l'appellante non ha opposto validi argomenti.

7. Con i successivi motivi di appello S.G.S. si duole che il giudice di primo grado non abbia ritenuto sussistenti i vizi di legittimità prospettati nei motivi di ricorso che avrebbero comportato l'annullamento della procedura di gara e che, dunque, qui ripropone, quali: a) essere stato previsto nel bando di gara, quale criterio di valutazione qualitativo delle offerte, il numero del personale impiegato, e dunque un criterio meramente numerico, in violazione dell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come si ricava dalla delibera A.n.a.c. del 16 ottobre 2019, n. 927 (sesto motivo: "Error in iudicando - violazione e falsa applicazione art. 95 D.Lgs. n. 50 del 2018.04.2016 - Eccesso di potere"); b) aver aperto ed esaminato in seduta riservata, anziché in seduta pubblica, la documentazione prodotta dai concorrenti in seguito a richiesta di integrazione (settimo motivo: "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione artt. 58 e 95 D.Lgs. n. 50 del 2018.04.2016 - Eccesso di potere - Sviamento"); c) carenza nella composizione della commissione di soggetti esperti nella materia (finanza degli enti locali) oggetto della gara in contrasto con quanto previsto dalla prevalente giurisprudenza (ottavo motivo: "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione art. 77 D.Lgs. 50 del 18.04.2016 - Eccesso di potere - Sviamento").

8. I motivi sono infondati.

8.1. Quanto al primo, è corretto qualificare il criterio di valutazione dell'offerta previsto dal bando al 3.a., per i quali erano assegnati punti in ragione del (maggior) numero di addetti allo sportello al pubblico (front office), come criterio qualitativo in quanto riconducibile a quelli previsti dall'art. 95, comma 6, lett. e) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia i criteri che premiano "l'organizzazione, le qualifiche e le esperienze del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora possa avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto".

8.2. Quanto al secondo, va precisato che la giurisprudenza ha più volte ribadito l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, onde assicurare in tale sede una ricognizione trasparente, oltre che dell'integrità del plico, anche del relativo contenuto documentale che valga a garantire i concorrenti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti, precisando che in tale fase la verifica consentita consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che i suddetti principi vanno necessariamente verificati in stretta aderenza con il regime delle singole procedure selettive onde accertare

l'effettiva replicabilità del rischio che mirano a scongiurare. (da ultimo: Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627).

Nel caso di specie, la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consentiva di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.

Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; III, 13 dicembre 2018, n.7039; III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377).

8.3. Infine, relativamente alla composizione della commissione, l'art. 77, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede "Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto".

La giurisprudenza amministrativa ha precisato:

- che la predetta disposizione non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto;
- che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603).
- che, d'altra parte, è preferibile che a fronte componenti con competenza nel settore "primario" cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, ve ne siano altri con competenze in settori "secondari" che interferiscono e intersecano il primo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n.2638), ovvero, non soltanto di natura tecnica, ma amministrativa e gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4458);
- che, in breve, la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595);
- che la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).

È, invece, dibattuto se proposto un motivo di ricorso incentrato sulla (illegittima) composizione della commissione, il ricorrente sia tenuto, altresì, a dar prova che tale carenza di competenze abbia influito sulla valutazione delle offerte, e in particolare, della sua offerta, poiché, a fronte di pronunce che tanto ritengono (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7446), altre ve ne sono per le quali le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice sono ammissibili anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7557), anche perché non si comprende quale possa essere la prova esigibile in capo al concorrente considerato che i giudizi della commissione presentano una inscindibile componente di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7832).

Alla luce delle indicazioni giurisprudenziali richiamate merita confermare la sentenza di primo grado per aver respinto il motivo di ricorso formulato dalla So.ge.s.: indubbia la competenza relativa allo specifico settore oggetto di appalto del presidente della commissione, responsabile del settore finanziario del Comune di Boscotrecase, nondimeno dotati di adeguate competenze erano anche gli altri due componenti, per essere a

capo di settori - l'uno, Pianificazione territoriale, lavori pubblici e commercio del Comune di Melito e l'altro, Urbanistica del Comune di Napoli - strettamente interessati dall'imposizione tributaria comunale, e, comunque, di primario rilievo da punto di vista delle funzioni amministrative dell'ente comunale; essi, pertanto, erano certamente in grado di valutare in ragione dei criteri previsti dal bando di gara la migliore offerta proposta dai concorrenti.

9. In conclusione, l'appello va respinto con assorbimento dei motivi di ricorso riproposti da M. s.p.a. e la sentenza di primo grado integralmente confermata.

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna S.G.S. s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna parte in Euro 5.000,00 oltre accessori e spese di legge, a favore del Comune di Melito di Napoli e di M. s.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 tenuta con le modalità di cui all'art. 4, ultimo comma, D.L. 30 aprile 2020, n. 28 cui rinvia l'art. 25 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 1596 DEL 23 FEBBRAIO 2021.

AFFIDAMENTO IN HOUSE: L'OBBLIGO MOTIVAZIONALE ASSOLTO CON L'ANALISI COMPARATIVA ED ILLUSTRATIVA DEI PARAMETRI DI SCELTA.

La decisione del Consiglio di Stato riguarda la scelta di un Comune di revocare la gara bandita per il servizio di gestione del ciclo integrato di rifiuti e di procedere all'affidamento in house ad una società partecipata dallo stesso ente.

Rispetto a tale scelta un operatore di mercato presentava ricorso focalizzando l'attenzione sui profili motivazionali contenuti nella relazione predisposta dall'amministrazione ai sensi all'art. 34, comma 20 del DL 179/2012

Il Consiglio di Stato con la sentenza in epigrafe ha considerato l'opzione del Comune sorretta da adeguata motivazione atteso che la relazione approvata dal Consiglio Comunale prevedeva un'analisi comparativa dei punti di forza e debolezza dei tre modelli gestionali (in house, mercato e mista) rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nello svolgimento del servizio di igiene urbana che portava a considerare la scelta del modello in house più vantaggiosa e confacente al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico dell'amministrazione.

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7243 del 2018, proposto da D.V.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Comune di Nuoro, non costituito in giudizio;

nei confronti

N.A. s.p.a., in scioglimento e liquidazione, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione Prima) n. 405/2018, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana nel Comune di Nuoro;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza di sospensione del giudizio del 28 febbraio 2020, n. 1465;

Vista l'istanza di fissazione dell'udienza depositata il 12 marzo 2020 depositata dalla D.V.T. s.p.a.;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021 il consigliere Fabio Franconiero, nessuno essendo comparso per le parti;

Svolgimento del processo

1. Con ricorso integrato da due atti di motivi aggiunti la D.V.T. s.p.a. impugnava davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna gli atti con cui il Comune di Nuoro:

- dapprima revocava la procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana bandita nel gennaio 2015, alla quale la ricorrente aveva partecipato (delibera di giunta di indirizzo del 4 marzo 2016, n. 46, e conseguente Det. del 24 novembre 2016, n. 2775);

- affidava quindi il medesimo servizio secondo il modello gestionale dell'in house providing alla propria società partecipata N.A. s.p.a. (delibera consiliare del 15 dicembre 2017, n. 34), previa approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221).

2. Il ricorso e i motivi aggiunti della D.V.T. sono stati respinti con la sentenza in epigrafe, contro la quale la ricorrente ha proposto il presente appello.

3. Il Comune di Nuoro e la s.p.a. N.A. non si sono costituiti in giudizio.

4. Di esso è stata disposta la sospensione (c.d. impropria), per la pendenza presso la Corte di giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione dei limiti della legislazione nazionale per l'affidamento di servizi secondo il modello dell'in house providing.

5. Definita la questione (ordinanza del 6 febbraio 2020, C-89/19 e 91/19 - R. spa) il giudizio era proseguito ad iniziativa dell'appellante e trattenuto in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2021.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d'appello la D.V.T. ripropone le censure di violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, sancito dall'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e contraddittorietà in atti, derivanti dal fatto che con la sopra citata delibera di giunta del 4 marzo 2016, n. 46, l'organo esecutivo di vertice del Comune di Nuoro ha per un verso invaso la competenza dirigenziale, nella misura in cui a fondamento della revoca della gara ha posto l'esigenza di emendare il bando da pretesi vizi di legittimità; e per altro verso si è invece sostituito al consiglio comunale, al quale l'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267 del 2000 attribuisce la competenza a formulare l'indirizzo politico dell'ente locale sull'organizzazione dei pubblici servizi. In relazione a questo secondo profilo l'appellante deduce che la sentenza avrebbe errato nel considerare la materia in questione ascritta alla competenza residuale della giunta ex art. 48 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
2. Con il secondo motivo d'appello è riproposta la censura di eccesso di potere per sviamento da cui secondo la D.V. sarebbero affetti gli atti impugnati. Secondo l'originaria ricorrente lo sviamento sarebbe desumibile: dall'iniziale ingiustificato ritardo con cui la procedura è stata indetta, e cioè nel 2015, a fronte dell'obbligo in questo senso derivante dalla definizione di un precedente contenzioso (sentenza di questo Consiglio di Stato del 14 settembre 2010, n. 6691); dalla successiva parimenti ingiustificata dilatazione dei tempi del procedimento di gara, con il pretesto di un separato contenzioso promosso da altro concorrente, apparso tuttavia sin dall'inizio infondato, e pertanto respinto, dapprima in sede cautelare e poi nel merito (con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 22 dicembre 2015, n. 1230); infine dalla revoca della gara medesima: il tutto al solo scopo di perpetuare la "situazione di affidamento illegittimo" a favore della stessa N.A., accertata nel giudicato di cui alla citata sentenza di questa Sezione del 14 settembre 2010, n. 6691, e sottrarsi all'obbligo di rimettere il servizio a gara da essa derivante. Al riguardo l'appellante lamenta l'insufficiente motivazione sul punto della sentenza di primo grado, limitata all'apodittico assunto che il Comune di Nuoro avrebbe ottemperato al giudicato, senza che la volontà elusiva dell'amministrazione sia stata invece apprezzata sulla base di un esame complessivo del successivo anomalo andamento della procedura di gara.
3. Con il terzo motivo d'appello sono riproposte le censure nei confronti delle ragioni poste dal Comune di Nuoro a fondamento della revoca della gara (disposta con la sopra citata Det. in data 24 novembre 2016, n. 2775), che la sentenza ha ritenuto non inficiate da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ma che per la D.V.T. sono invece errate nella parte in cui si prospetta un sensibile incremento dei costi del servizio se affidato a gara.
4. Con il quarto motivo d'appello la D.V.T. ripropone le censure relative alla scelta della gestione in house del servizio, che sostiene essere stata adottata sulla base di una relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che non esporrebbe tuttavia apprezzabili ragioni di convenienza economica e di conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come invece richiesto dalla disposizione di legge ora richiamata per la deroga al ricorso al mercato, e che nondimeno la sentenza di primo grado ha ritenuto sufficientemente motivata attraverso il riferimento ai risparmi di spesa derivanti dal fatto che il corrispettivo dovuto ad una società in house non ingloba alcun utile di impresa. L'appellante deduce in contrario che la relazione sarebbe "generica, fumosa, connotata da affermazioni apodittiche, nella quale i vari modelli vengono graduati mediante l'arbitraria attribuzione di parametri numerici individuati senza alcun supporto istruttorio e senza alcun riferimento alle effettive condizioni di mercato". Inoltre la D.V.T. critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che per il servizio di igiene urbana sia necessaria una motivazione rafforzata a sostegno dell'in house providing, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sul rilievo che lo stesso sarebbe riservato ai comuni "in regime di privativa", anziché essere disponibile sul mercato in regime di concorrenza.
5. L'esame dei motivi così sintetizzati può essere limitato al quarto, riferito all'opzione espressa dal Comune di Nuoro per l'affidare del servizio di igiene urbana nel proprio territorio in house anziché mediante ricorso al mercato. Dalla sua infondatezza, per le ragioni che si andrà ad esporre, deriva l'inutilità per la D.V.T. dell'esame nel merito degli altri motivi d'appello, una volta accertata la legittimità dell'autosufficiente scelta di confermare l'internalizzazione del servizio che ha fatto seguito alla revoca della precedente procedura di affidamento.

6. Contrariamente a quanto deduce l'appellante, in coerenza con l'onere di istruttoria e motivazione rafforzati imposto alle amministrazioni dai sopra richiamati artt. 34, comma 20, D.L. n. 179 del 2012, e 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - a sua volta conformi al diritto dell'Unione Europea, come accertato dalla Corte di giustizia nella parimenti richiamata ordinanza del 6 febbraio 2020, C-89/19 e 91/19 (R. spa) - l'opzione del Comune di Nuoro per l'in house providing è sorretta da un'adeguata esposizione delle sottostanti ragioni.

Esse risiedono in sintesi, innanzitutto, nell'inoppugnabile dato che il ricorso al mercato, come anche la società mista (anche se in misura corrispondente alla partecipazione del socio privato), implicano per l'amministrazione comunale un onere economico corrispondente all'utile di impresa richiesto dal socio. Rispetto a questo inoppugnabile dato di esperienza, la D.V.T. oppone che l'indagine così limitata non considera la complessiva struttura dei costi per la produzione del servizio, sulla base della quale l'operatore economico è in grado di formulare il prezzo di mercato.

7. Sul punto si può nondimeno osservare che la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179 del 2012 del Comune di Nuoro, nell'impossibilità di addentrarsi in un'analisi di questo genere, necessariamente riferita alla singola realtà imprenditoriale, svolge una comparazione delle tre soluzioni gestionali, date dall'affidamento al mercato, ad una società mista e ad una società in house, a parità di canone base (tabella a pag. 113). Si tratta in sostanza di una simulazione di uno scenario tipico di una procedura di gara alla quale abbia partecipato anche la società in house, la quale per la natura di ente strumentale dell'amministrazione partecipante, opera per non già per fini di lucro, avvalendosi della neutralità sotto questo profilo della forma societaria, ma per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico della medesima amministrazione.

8. Come poi rilevato dalla sentenza di primo grado, la relazione approvata dal consiglio Comunale di Nuoro si diffonde in un'analisi comparativa dei punti di forza e debolezza dei tre modelli gestionali rispetto agli obiettivi avuti di mira dall'amministrazione nello svolgimento del servizio di igiene urbana. Nell'ambito di questa analisi la relazione sottolinea i vantaggi della scelta del modello in house, dati tra l'altro: dalla riserva in capo all'ente comunale della direzione strategica e dalla maggiore capacità di controllo sulla gestione; dall'esperienza maturata dalla società in house nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze dello stesso; dalla maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'in house providing, e dalla riduzione di organico. Non manca al riguardo una disamina delle criticità insite nel modello in questione, individuate tra l'altro nei maggiori vincoli agli investimenti in risorse umane e strumentali; nell'assenza di competizione sul prezzo quale vi sarebbe stata in gara e nell'impossibilità di applicare penali in caso di inadempienze contrattuali.

La relazione svolge quindi un'analoga analisi per il modello del ricorso al mercato, del quale sono individuati quali punti di forza: la professionalità e l'esperienza nel settore; l'assunzione di responsabilità per l'esecuzione del servizio in via esclusiva in capo all'operatore privato; la competizione sul prezzo in sede di gara; una maggiore capacità di investimenti, cui però si contrappone l'assenza delle sinergie tipiche dell'in house providing derivanti dall'alterità soggettiva dell'appaltatore rispetto all'amministrazione; e i rischi di contenzioso tra le due parti.

9. La scelta finale tra i diversi modelli (ivi compresa la società mista) viene quindi espressa mediante l'attribuzione di punteggi in relazione ai singoli punti di forza e debolezza. In relazione alla prevalenza per l'internalizzazione del servizio vi sono quindi le contestazioni della D.V.T., che sottolinea l'arbitrarietà e l'assenza di supporto istruttorio di tali valutazioni. Sennonché esse devono considerarsi analitiche nella misura in cui tali sono i singoli indicatori che nella valutazione comparativa sono singolarmente valorizzati all'interno della relazione ex art. 34, comma 2, D.L. n. 179 del 2012, con l'attribuzione del punteggio numerico a ciascuno di essi, e che in questa forma esprimono il giudizio di convenienza economica formulato dal Comune di Nuoro per ciascun modello di gestione del servizio di igiene urbana.

10. Deve quindi ritenersi che attraverso le modalità qui descritte la relazione enunci le "ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta", come richiesto dall'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

11. L'appello deve quindi essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, per cui diviene superfluo verificare la rituale instaurazione del contraddittorio con l'amministrazione e la società

controinteressata nel presente giudizio. Per la mancata costituzione di queste ultime non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e pertanto conferma la sentenza di primo grado; nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

TAR PUGLIA – LECCE - , SEZ. II, SENTENZA N. 380 DEL 10 MARZO 2021.
TARI: LE FONTI NORMATIVE INTERNE SU CUI SI FONDA IL C.D. METODO NORMALIZZATO SONO IN LINEA CON IL PRINCIPIO EUROUNITARIO "CHI INQUINA PAGA"

Nel caso in esame due diverse società svolgenti attività commerciale di gestione di distinti stabilimenti balneari, con annesse aree parcheggio, impugnavano una deliberazione comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote della tariffa Tari 2020 chiedendone l'annullamento.

I ricorrenti censuravano l'atto impugnato per il difetto di istruttoria e di valutazione in ordine ai parametri utilizzati per l'individuazione delle aliquote applicate alle categorie interessate del tributo e per la violazione del principio "Chi inquina paga".

Il Collegio amministrativo dopo aver esaminato, negli aspetti d'interesse, il contenuto della normativa di riferimento, rigettava il ricorso ritenendo che il Comune già per l'anno 2019 aveva provveduto correttamente al calcolo della tariffa in base al c.d. metodo normalizzato sulla base del quale le aliquote venivano commisurate non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato, né all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzo di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla fruibilità del servizio di smaltimento, reputando del tutto legittimo il criterio di calcolo fondato sul c.d. metodo normalizzato in quanto previsto da una specifica fonte normativa nazionale (art. 1 comma 652 L. n. 147 del 2013 e 3 D.P.R. n. 158 del 1999) in linea con l'attuale quadro eurounitario, e in particolare con il principio "Chi inquina paga".

Di seguito la sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2020, proposto da O.B. S.r.l., B.S. S.r.l., M. S.r.l., A.M., D.C.M., rappresentati e difesi dall'avvocato M.D.C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flora Saltalamacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

della deliberazione di C.C. n. 53 del 31 luglio 2020 pubblicata sull'Albo Pretorio dal 03.08.2020 al 17.08.2020, avente ad oggetto: "Approvazione aliquote della tariffa Tari 2020";

della Delib. n. 101 del 28 settembre 2020, avente ad oggetto: "Modifica del regolamento Tari anno 2020"; nonché di ogni atto comunque presupposto connesso e consequenziale, quand'anche sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021 il dott. Roberto Michele e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e modificato dall'art. 1, comma 17, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Le ricorrenti O.B. s.r.l. e B.S. s.r.l. svolgono attività commerciale di gestione di due distinti stabilimenti balneari con annesso parcheggio, a Taranto.

La ricorrente M. s.r.l. svolge l'attività di gestione di struttura ricettiva multifunzione a Taranto.

Gli ulteriori ricorrenti dott. A. e avv. D.C. sono titolari di studi professionali in Taranto.

Essi impugnano la deliberazione del C.C. di Taranto n. 53 del 31 luglio 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio dal 03.08.2020 al 17.08.2020, avente ad oggetto "Approvazione aliquote della tariffa Tari 2020".

A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appreso sintetizzati: violazione dell'art. 1 commi 651 e 652 L. n. 147 del 2013; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; Violazione del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; violazione dell'art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 conv. con L. n. 157 del 2019; eccesso di potere sotto vari profili.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Taranto ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza pubblica del 3.3.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso dedotta dal Comune resistente in ragione della "mancata contestazione nei termini di legge" della Delibera di approvazione Tari per l'anno 2019, le cui aliquote sono state confermate anche nel 2020. Sul punto, è sufficiente osservare che l'impugnata delibera comunale, lungi dall'essere atto meramente confermativo, costituisce invece il frutto di una rinnovata valutazione del quadro fattuale e normativo di riferimento. In particolare, detta delibera risente, nel contenuto, della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, che ha consentito ai Comuni - circostanza di cui l'Amministrazione resistente si è avvalsa - di approvare le nuove tariffe Tari con le modalità di cui all'art. 107 co. 5 D.L. n. 18 del 2020, convertito con L. n. 27 del 2020.

Per tali ragioni, è evidente che l'impugnata delibera, in quanto espressione di rinnovato esercizio della discrezionalità amministrativa, è atto autonomamente lesivo, e di conseguenza, immediatamente impugnabile dai ricorrenti, nonostante la mancata impugnazione della delibera relativa all'anno precedente.

3. Nel merito, con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, i ricorrenti censurano l'atto impugnato anzitutto per difetto di istruttoria e di valutazione in ordine ai parametri utilizzati al fine di individuazione delle aliquote applicate a ciascuna categoria.

In secondo luogo, essi deducono la violazione del principio "Chi inquina paga", di derivazione eurounitaria, a cagione del fatto che il Comune non avrebbe tenuto conto, nel calcolo delle tariffe, della diversa natura delle singole categorie alla produzione dei rifiuti.

Da ultimo, si censurano i criteri adottati, illegittimi e comunque eccessivamente penalizzanti per le categorie di cui i ricorrenti sono portatori.

Le censure sono infondate.

3.2. La TARI (tassa sui rifiuti), istituita a decorrere dal 2014 con L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. E' un tributo che fa parte del più ampio assetto fiscale comunale, con IMU e TASI; essa attiene in particolare ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario approvato dallo stesso Consiglio.

3.3. Per quel che attiene ai criteri di calcolo del tributo, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1 comma 651 l. n. 147/13: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".

Dispone poi il successivo comma 652 che: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

A sua volta, l'art. 3 D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, costituita dalle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, parametrata sulla quantità di rifiuti conferiti, nonché sui costi di gestione.

Tale modalità impositiva è stata scelta dal Comune.

3.4. Su tale quadro normativo è poi intervenuto l'art. 107 co. 5 D.L. n. 18 del 2020, convertito con L. n. 27 del 2020, il quale stabilisce che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti

dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

4. Tale essendo il contenuto della normativa di riferimento, occorre ora procedere all'esame dell'atto impugnato.

Sul punto, rileva il Collegio che l'impugnata delibera richiama la suddetta legislazione emergenziale. Vi si afferma, infatti, quanto segue:

"Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18 del 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della L. n. 147 del 2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, e, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 introdurre una riduzione tariffaria della quota variabile del tributo a carico delle utenze non domestiche".

4.2. All'evidenza, il Comune si è avvalso della suddetta legislazione emergenziale, approvando le tariffe Tari per il 2020 sulla base di quanto già definito in relazione all'anno 2019.

Già soltanto per tale ragione, la censura di difetto di istruttoria e di motivazione non coglie nel segno, avendo il Comune ritenuto di avvalersi della legislazione emergenziale, e dunque di avvalersi delle risultanze poste a base dell'individuazione delle aliquote per l'anno 2019.

In aggiunta a quanto sopra detto, va rimarcato che, già per l'anno 2019, il Comune ha provveduto al calcolo della tariffa in base al c.d. metodo normalizzato, di cui al citato art. 3 D.P.R. n. 158 del 1999. Ne discende che le aliquote sono commisurate non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato, né all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzo di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla fruibilità del servizio di smaltimento.

Per tali ragioni, non colgono nel segno neppure le ulteriori censure di parte ricorrente, secondo cui da un lato non vi sarebbe stata adeguata istruttoria in ordine all'idoneità alla produzione dei rifiuti da parte delle varie categorie di riferimento, e sotto profilo, - in termini irrelati - vi sarebbe stata violazione del principio "Chi inquina paga".

4.3. Sul punto, reputa il Collegio di condividere l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui lo scopo del c.d. metodo normalizzato: "... è quello di far fronte alla difficoltà oggettiva consistente nel determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; in tali circostanze, il Comune può quindi ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti, elementi in base ai quali l'Amministrazione può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori. Tali considerazioni hanno infatti indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (Cass. Civ. n. 17498/2017). Si è quindi osservato che, in materia, le Autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa. ... Al riguardo, nel rilevare la compatibilità del quadro normativo di settore con il principio comunitario "chi inquina paga" ribadito dal richiamato art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE, si è osservato che tale principio comporta essenzialmente che il costo dello smaltimento dei rifiuti debba essere sostenuto dai detentori dei rifiuti. ... Nel diritto dell'Unione non esiste, invero, alcuna normativa che imponga agli Stati membri una peculiare modalità di finanziamento del costo dello smaltimento rifiuti. Ciascuno Stato può, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, stabilire una modalità differente (tassa, contributo, corrispettivo, canone). In Italia, il legislatore ha consentito l'utilizzazione del c.d. "metodo normalizzato", meglio sopra illustrato. Un metodo orientato alla tariffazione puntuale che si traduce in una misurazione dei rifiuti prodotti così da relazionare il costo all'effettivo utilizzo del servizio. Tuttavia, laddove i Comuni non avessero sperimentato tecniche di calibratura individuale, il

metodo normalizzato ha previsto l'alternativa di un sistema presuntivo che ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza amministrativa (cfr., CdS, II, 2557/19; CdS, V, 750/09). Al dunque, i metodi sono due: quello "normalizzato" (tariffa commisurata ai criteri del regolamento approvato con D.P.R. n. 159 del 1999); quello commisurato alla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle attività svolte nonché al costo del servizio, facendo riferimento a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Pertanto, il principio "chi inquina paga" non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani (cfr., in materia, CGUE, II, 16/7/2009, causa C-254/08, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale l'art. 156, lett. a), della direttiva 2006/2012, allo stato attuale del diritto UE, non osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo dei rifiuti da essi" (TAR Campania, I, 25.11.2020, n. 5526).

4.4. Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, reputa il Collegio del tutto corretto il criterio di calcolo fondato sul c.d. metodo normalizzato, da ritenersi legittimo, in quanto previsto da una specifica fonte normativa (art. 1 comma 652 L. n. 147 del 2013 e 3 D.P.R. n. 158 del 1999) da ritenersi in linea con l'attuale quadro eurounitario, e in particolare con il principio "Chi inquina paga".

E poiché i coefficienti considerati dall'Amministrazione (anche gli aumenti tariffari, ove previsti) trovano tutta ampia copertura normativa, e si attestano entro il limite massimo normativamente previsto, essi non possono essere censurati in sede giurisdizionale, costituendo espressione di legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa.

5. Nel concreto, poi, va aggiunto che:

- la ricorrente M. s.r.l. - che gestisce una struttura ricettiva utilizzata per organizzazione di eventi, feste, cerimonie - si duole dell'inclusione, operata dal Comune, all'interno della categoria dei ristoranti. Ma, tale inclusione è del tutto logica, alla luce del tipo di attività concretamente svolta dalla ricorrente, che ben si presta ad essere sussunta all'interno dell'attività di ristorazione, concretandosi, in ultima analisi, nella somministrazione di cibo e bevande in occasione di feste, eventi e cerimonie di vario tipo;
- le ricorrenti B.S. s.r.l. e O.B. s.r.l. - che svolgono attività di gestione di stabilimento balneare con annessi parcheggi - si dolgono del fatto che il Comune abbia applicato, nella parte fissa, per le autorimesse, un coefficiente (0,540) superiore al massimo, e nella parte minima un coefficiente (3,480) superiore al minimo. Ma, la previsione di tali aliquote trova precisa rispondenza nei criteri stabiliti dall'art. 1 co. 652 L. n. 147 del 2013 e in quelli di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, e sfuggono pertanto al relativo sindacato giurisprudenziale;
- i ricorrenti avv. M.D.C. dott. M.A. si dolgono della violazione dell'art. 58-quinquies D.L. n. 124 del 2019, convertito con L. n. 157 del 2019, per non avere l'Amministrazione provveduto al passaggio dalla categoria 11 (uffici, agenzie), alla categoria 12 (banche). Ma, tale rilievo è documentalmente smentito dall'atto impugnato, il quale sul punto recita: "Visto l'art.58 quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n.1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12". Pertanto, il Comune ha preso atto della novella legislativa, e ha deliberato il passaggio degli studi professionali dalla Cat. 11 alla Cat. 12, salvo provvedere agli eventuali conguagli nei termini di cui al citato art. 107 co. 5 D.L. n. 18 del 2020, convertito con L. n. 27 del 2020.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

7. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura particolarmente tecnica delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'art. 1, comma 17, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

TAR PIEMONTE – TORINO- , SEZ.II, SENTENZA N. 330 DEL 23 MARZO 2021.
LA PROCEDURA DI GARA GESTITA IN FORMA TELEMATICA PONE A CARICO DEL CONCORRENTE I RISCHI DELL'EVENTUALE ERRONEO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

La controversia posta all'attenzione del Collegio concerne una procedura di gara svoltasi in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di potenziamento di una discarica.

Le ragioni di doglianza della società ricorrente attenevano all'illegittimità delle operazioni di gara ed al rifiuto di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte in violazione del principio del *favor participationis* in quanto la mancata partecipazione alla procedura dipendeva dal malfunzionamento del sistema e non da cause ad essa imputabili.

In particolare la società ricorrente sosteneva che dopo aver provveduto a caricare la documentazione amministrativa, il sistema non gli avrebbe consentito di effettuare l'upload della propria offerta entro il termine prestabilito dal bando di gara

Le censure mosse dalla società ricorrente venivano respinte dal Collegio che nel caso in esame, piuttosto che un malfunzionamento della piattaforma, riscontrava un cattivo uso della stessa a causa dell'impiego di una diligenza non adeguata alle operazioni che si stavano compiendo. La diligenza non adeguata aveva condotto l'impresa a non contattare tempestivamente né il gestore né la stazione appaltante per rimediare, con anticipo, al lamentato, e nel procedimento non dimostrato, malfunzionamento del sistema.

In via conclusiva, il Collegio riscontrava una disfunzione imputabile ad un errore procedurale riconducibile alla sfera giuridica della partecipante alla gara.

Per giungere a tale conclusione il Giudice amministrativo, ripercorrendo i principi fondamentali in tema di gare telematiche sanciti dalla giurisprudenza consolidata, ha ribadito che *“la procedura di gara gestita in forma telematica, richiedendo l'osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del*

concorrente i rischi dell'eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica, come finalizzata ad escludere in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte, e pertanto l'eventuale esclusione per impossibilità della Commissione di gara di esaminare l'offerta formulata da uno dei ricorrenti non è censurabile” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 18/09/2020, n. 3882). “La partecipazione alle procedure di gara gestite in forma telematico-informatica comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell'utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti” (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 26/02/2020, n. 192)”.

Di seguito la sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2021, proposto da E. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

S. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bottazzi, Filippo Scorcucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

L.P. S.r.l., D. S.r.l. non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di gara dd. 15.01.2021, pubblicato in data 19.01.2021, relativo alla procedura aperta in modalità telematica indetta da S. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti per l'affidamento dei "lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in N.L. - sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 - progetto esecutivo 2 stralcio: sopraelevazione a + 11 mt" (CIG. (...));

- del provvedimento dd. 05.02.2021 di aggiudicazione della gara in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra C.A. S.r.l. e L.P. S.r.l.;

- per quanto occorresse, in parte qua e nei limiti di interesse della ricorrente, di tutti gli atti integranti la lex specialis di gara, ed in particolare del disciplinare di gara dd. 22.12.2020, nonché del bando, del capitolato speciale d'appalto, della guida alla partecipazione ad una gara con finestra temporale e della delibera di indizione gara di cui al verbale n. 15/2020 dd. 21.12.2020;

- per quanto occorresse, della p.e.c. dell'Ufficio gare di S. S.p.A. dd. 14.01.2021 ore 16.01, della e-mail dd. 14.01.2021 ore 15.17 e della comunicazione dd. 15.01.2021 ore 09.31 di D. S.r.l.;

- per quanto occorresse, della approvazione della proposta di aggiudicazione nonché di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore, con espressa domanda di subentrare nello stesso;
- per la condanna di S. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S. Spa e di C.A. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 e 4, comma 1, del D.L. n. 28 del 2020, come specificato nel verbale, essendosi riservato il Collegio anche la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La S. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti, con sede in N.L. (AL) indiceva, in data 22.12.2020 una procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento dei "lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in N.L. - sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 - progetto esecutivo 2 stralcio: sopraelevazione a + 11 mt", con criterio di aggiudicazione secondo prezzo più basso ed un importo a base d'asta pari ad Euro 820.811,00.

Alla procedura, il cui termine di caricamento e presentazione della documentazione amministrativa e marcatura dell'offerta economica telematica scadeva il 14.01.2021 (ore 12:00:00), partecipavano 32 imprese. Dal verbale delle operazioni di gara, svoltesi avanti un seggio costituito ad hoc in data 15.01.2021, emerge che la ditta E. Soc. Cooperativa comunicava alla stazione appaltante, mediante PEC del 14.01.2021 (ore 12:38), quanto segue: "Oggi abbiamo partecipato alla gara "Lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in N.L. - Sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 - Progetto esecutivo 2Stralcio - Sopraelevazione a + 11 mt". CUP: (...) CIG: (...) caricando a portale tutta la documentazione prevista dal disciplinare compresa la generazione dell'impronta digitale entro le ore 12. Al termine delle operazioni compariva un messaggio in cui sarebbe stata aperta la finestra temporale "A partire dalle ore 12:00:00 del 14 gennaio 2021 fino alle ore 8:00:00 del 15 gennaio 2021 sarà possibile caricare i documenti di offerta a sistema. Ora però non è più possibile proseguire con le operazioni in quanto il sistema è bloccato con il seguente messaggio "La partecipazione non è stata confermata. Non è possibile effettuare alcuna modifica".

La stazione appaltante consultava il gestore della piattaforma telematica (la D. s.r.l.) che confermava (con comunicazione del 15/01/2021 ore 09:31), che "non vi è stata nessuna anomalia tecnica in piattaforma. Come si può notare altri operatori economici hanno correttamente confermato la partecipazione entro i termini prestabiliti. Infatti le conferme di partecipazione (1^a fase) sono state inviate sia nei giorni precedenti alla scadenza e soprattutto il giorno 14; in tale data dalle 7.33 sino all'ultima conferma che risulta alle ore 11.41, ci sono state varie conferme e ciò può essere verificato dall'area messaggi della gara controllando i messaggi con oggetto "Conferma partecipazione (busta amministrativa e impronta documenti)". E' stato spiegato ai fornitori che dopo aver caricato la documentazione occorreva confermare la partecipazione, ultimo passaggio fondamentale che non è stato eseguito. Questi passaggi vengono ampiamente descritti con immagini e descrizioni sia sui manuali, ma anche nella schermata di partecipazione alla procedura. Confermiamo, dunque, che né dal punto di vista sistemistico, né dal punto di vista dell'applicativo sono emerse anomalie".

Il seggio, pertanto, non riteneva sussistere le motivazioni necessarie alla riapertura dei termini di gara e riscontrava negativamente la richiesta della E. Soc. Cooperativa che, pertanto, non partecipava alla gara.

Esperate le formalità relative alle verifiche e controlli, l'appalto veniva aggiudicata alla C.A. S.r.l. in ATI con L.P. S.r.l. (con un ribasso d'asta del 24,16%) con verbale del CDA n. 1/2021 del 04.02.2021.

2. Avverso i succitati atti è insorta la E. soc.coop. con ricorso notificato il 15.02.2021 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale con il quale, in un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge ed

eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendo l'annullamento degli atti e la condanna in forma specifica con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore sottoscritto.

Con istanza del 04.03.2021 la ricorrente ha richiesto misure cautelari d'urgenza. Con D.P. n. 96 del 2021 sono stati disposti incumbenti istruttori a carico di S. s.p.a. la quale ha depositato il 08.03.2021 memoria di costituzione, relazione sui fatti di causa ed ulteriore documentazione.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante (relativamente alla mancata stipula del contratto ed all'assenza di intenzione di consegnare anticipatamente i lavori, con la sola eccezione di quelli eventualmente non prorogabili sino alla camera di consiglio), è stata respinta, con D.P. n. 97 del 2021, l'istanza cautelare monocratica.

La S. S.p.A. ha depositato memoria ed ulteriore documentazione in data 15.03.2021.

Alla camera di consiglio del 17.03.2021, sentiti i difensori delle parti in udienza da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di decisione in forma semplificata.

3. Il ricorso è infondato.

4. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione dei principi del favor participationis e di leale cooperazione tra privato e Pubblica Amministrazione; dell'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 30, 58 e 79 del D.Lgs. n. 50 del 2016; mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Nello specifico la ricorrente lamenta l'illegittimità delle operazioni di gara e del rifiuto di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in quanto la mancata partecipazione della Società sarebbe dipesa dal malfunzionamento del sistema e non da cause ad essa imputabili.

La censura non è condivisibile.

4.1 Il disciplinare di gara, nel dettare le procedure di caricamento e presentazione delle offerte, le articolava in varie fasi. Per quanto qui interessa al punto 6.1.1. si legge: "I documenti amministrativi devono essere inseriti a sistema entro e non oltre il termine indicato al punto IV.2.2) entro le 12:00:00 del 14.01.2021 del bando di gara, pena la non ammissione alla procedura. I documenti dell'offerta economica dovranno essere marcati mediante generazione dell'impronta digitale entro e non oltre il termine indicato al punto IV.2.2) del bando di gara, pena la non ammissione alla procedura, ed inoltrati alla S. A., a pena di esclusione, entro la finestra temporale che verrà comunicata contestualmente alla comunicazione della conferma di partecipazione (in ogni caso successivamente alla data di cui al punto IV.2.2) del bando di gara).

I documenti dell'offerta economica devono essere firmati digitalmente. La S. A. verificherà, a pena di esclusione, la corrispondenza dell'impronta digitale dei documenti di offerta trasmessi con quella assegnata dal sistema in fase di conferma di partecipazione. Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine di scadenza, a questo punto il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative".

Le modalità di caricamento erano ulteriormente specificate nel Manuale- Guida messo a disposizione sulla piattaforma.

4.1 L'impresa ricorrente sostiene di aver caricato in tempi congrui la documentazione amministrativa e di aver eseguito il calcolo dell'impronta digitale dell'offerta economica. All'esito di tale ultimo passaggio, però, la piattaforma non avrebbe reso disponibile alcun comando riferito agli ulteriori passaggi di avanzamento o conferma della partecipazione, ed avrebbe unicamente generato un messaggio col quale veniva dato avviso della successiva apertura della finestra temporale per il caricamento dell'offerta economica (che così recitava: "a partire dalle ore 12:00:00 del 14 gennaio 2021 fino alle ore 8:00:00 del 15 gennaio 2021 sarà possibile caricare i documenti di offerta a sistema"). La ricorrente attendeva sino alle ore 12:00 senza compiere altre operazioni. Successivamente, dopo le ore 12:00, il portale avvertiva la ricorrente che "la partecipazione non è stata confermata" e che "non è possibile effettuare alcuna modifica" (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), così impedendo la prosecuzione delle operazioni di caricamento dell'offerta.

L'impresa comunicava tale stato di fatto alla stazione appaltante denunciando il malfunzionamento della piattaforma ed apriva un ticket per la segnalazione al gestore del sistema.

L'amministrazione, come sopra evidenziato, dopo aver consultato il gestore, riceveva assicurazioni circa l'assenza di malfunzionamenti e anomalie. Il ritardo, secondo la ricostruzione del gestore (fatta propria dalla

stazione appaltante) sarebbe dipeso dal mancato perfezionamento della Fase 4 (conferma della partecipazione) imputabile al concorrente che, una volta calcolata l'impronta, non avrebbe cliccato sul tasto "passo successivo" per confermare la partecipazione.

Tale posizione è esplicitata anche nella relazione del gestore del 16.02.2021 (cfr doc. 9 di parte resistente)

La ricorrente, invece sostiene che il "tasto" per concludere la fase di conferma non sarebbe mai apparso a video e, pertanto, di aver confidato nel fatto che il messaggio relativo alla apertura della finestra temporale (a partire dalle 12:00 del 14.01.2021) significasse che le operazioni di marcatura e conferma della partecipazione si fossero concluse e che il successivo passaggio fosse quello di caricamento dell'offerta economica. Per tale ragione ha atteso lo spirare del termine per procedere con le successive fasi.

4.2 Il Collegio ritiene che la ricostruzione offerta dalla ricorrente non possa fondare alcun interesse legittimo alla riapertura dei termini di partecipazione. Non sussistono peraltro neanche i presupposti per l'invocata inversione dell'onere probatorio che imporrebbe alla stazione appaltante di provare il buon funzionamento della piattaforma.

La giurisprudenza oramai consolidata sostiene che "nel caso di partecipazione a una gara telematica non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara. ... non possono essere annullati gli atti di una procedura di gara svoltasi in forma telematica, per asserito malfunzionamento della relativa piattaforma, qualora l'Amministrazione abbia assolto all'onere della prova, che sulla stessa incombeva, attraverso il deposito del file log, ossia di report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico nel periodo di interesse, e deponenti, anche secondo l'avviso del verificatore, per l'assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma prescelta per la gara" (Cons. Stato Sez. III, 24/11/2020, n. 7352). "Non può essere escluso dalla gara d'appalto gestita in forma telematica un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara." (Cons. Stato Sez. III, 29/07/2020, n. 4811). Ed ancora "Il rischio inerente alle modalità di trasmissione dell'offerta, in una gara gestita con modalità telematica, non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 03/04/2020, n. 461).

Il Collegio osserva che la ricorrente deduce il malfunzionamento della piattaforma senza offrire neanche un inizio di prova sul punto. Ha prodotto lo screenshot (con orario riportato delle 12:33) della Fase 4 (non finalizzata) che evidenzia lo stato di "partecipazione non confermata" ed inviato alla stazione appaltante, a mezzo PEC, alle ore 12.38 del 14.01.2021 (quindi dopo la scadenza, prevista dal bando per la conferma della partecipazione). Non ci sono riproduzioni di schermate precedenti la chiusura della Fase 4 (vale a dire prima delle 12:00). L'amministrazione, come sopra riportato, nel verbale di gara cita quanto attestato dal gestore il 15.01.2021 (ore 9.31) circa l'assenza di anomalie tecniche in piattaforma.

Ciò premesso quel che rileva è il comportamento tenuto dalla ricorrente nel corso della procedura di invio della propria candidatura. Dalla documentazione prodotta dalla stazione appaltante (non contestata dalla ricorrente), emerge che:

- la ricorrente, il 14.01.2021, ha effettuato un primo accesso alla piattaforma alle ore 9:02:09;
- il sistema, alle ore 10:00:00, ha generato un messaggio (che così recitava: "Spettabile E., SOC. COOP., si ricorda che in data 14/01/2021 dalle ore 12:00 fino alle ore 08:00 del 15/01/2021 si sbloccherà il sistema di caricamento delle offerte per la gara con oggetto "LAVORI DI POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI IN N.L. - Sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 Progetto esecutivo 2 stralcio: Sopraelevazione a + 11 mt." e CIG (...). Si invita a verificare

di aver caricato correttamente la documentazione amministrativa, poiché successivamente non sarà più possibile modificarla. Si ricorda inoltre che è necessario confermare la propria partecipazione prima della suddetta scadenza: la mancata conferma di partecipazione impedirà l'inserimento dei documenti di offerta nella fase di sblocco del caricamento delle offerte. **NOTA BENE:** l'offerta tecnica (ove richiesta) e l'offerta economica devono essere generate, firmate e marcate temporalmente, ove l'Ente lo richieda, prima delle ore 12:00 del giorno 14/01/2021. Dei suddetti documenti deve essere inoltre calcolato l'hash tramite il sistema all'interno della procedura di partecipazione alla gara. A tal fine, si prega di consultare i manuali visibili nella sezione "Manuali - Guide" della piattaforma srtspa.acquistitelematici.it. Cordiali saluti") dal quale emerge che ancora l'operazione di conferma di partecipazione (corrispondente alla Fase 4 di cui al Manuale - Guida) doveva essere compiuta;

- il successivo accesso alla piattaforma, da parte della ricorrente, è stato generato alle ore 12:17:42 (seguito da ulteriori accessi, tutti posteriori);

- la sopra citata PEC alla stazione appaltante (con la quale la ricorrente segnalava l'impossibilità di caricare l'offerta a sistema) è stata inviata alle ore 12:38; alle ore 15:01:08 ha fatto seguito la risposta della stazione appaltante circa il mancato corretto completamento delle operazioni di inserimento dei documenti amministrativi, nei termini previsti dal bando.

La ricorrente, nel ricorso, ammette che "dopo aver provveduto ad inoltrare la documentazione amministrativa e ad aver regolarmente "marcato" il documento di offerta economica ... con congruo anticipo rispetto al termine delle ore 12.00 stabilito dalla lex specialis - il portale generava un messaggio col quale veniva dato avviso che sarebbe stata aperta la "finestra temporale" per il caricamento dell'offerta economica: "a partire dalle ore 12:00:00 del 14 gennaio 2021 fino alle ore 8:00:00 del 15 gennaio 2021 sarà possibile caricare i documenti di offerta a sistema". A fronte di tale messaggio, ed in assenza nella schermata del sistema di comandi riferiti ad ulteriori passaggi di avanzamento o conferma della partecipazione, la deducente attendeva le ormai prossime ore 12.00 per poter procedere, appunto, al caricamento della propria offerta economica". A ciò aggiunge "Pertanto la deducente, non potendo ulteriormente operare sul portale (sul quale non risultava attivato, come detto, alcun pulsante di avanzamento o conferma) ed avendo ricevuto, tramite il richiamato messaggio, le informazioni relative alla durata della finestra temporale che, alla luce di quanto precisato dal disciplinare di gara, avrebbe dovuto essere "comunicata contestualmente alla comunicazione della conferma di partecipazione" attendeva, in assoluta buona fede, le ormai prossime ore 12.00 per poter procedere"

4.3 Orbene dagli atti emerge che la concorrente dopo aver caricato la documentazione, aver generato l'impronta digitale ed aver appreso sia dal video che tramite il sopra riportato messaggio di apertura della finestra temporale, ha atteso il passare delle ore 12:00 senza confermare la propria partecipazione. Da quanto precede, però, è pacifico che la necessità di tale passaggio era resa evidente nella documentazione di gara (ed in particolare nel disciplinare, al punto 6.1.1. che precisava "dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine di scadenza"), dal messaggio generato dal sistema (e sopra riportato) alle ore 10:00 del 14.01.2021, e contestualmente inviato alla ricorrente (del quale la stessa non fa parola nei propri atti). Il disciplinare inoltre precisava che la comunicazione della finestra temporale sarebbe stata inviata oltre il termine di cui al punto IV.2.2 del bando, vale a dire le ore 12:00 del 14.01.2021; il citato messaggio ricevuto a mezzo della piattaforma palesemente non poteva essere confuso con la conferma "contestuale" di cui parla di disciplinare (al punto 6.1.1, e che avrebbe determinato, nella ricostruzione della ricorrente, l'affidamento incolpevole sulla regolarità delle operazioni in corso), in quanto richiedeva ancora la conferma della partecipazione ed era precedente le ore 12:00.

Come già evidenziato, la ricorrente non offre neanche un principio di prova circa l'assenza di pulsanti per l'accesso alle fasi successive della gara. Ma anche a voler seguire la ricostruzione della ricorrente, è emerso che dal momento della ricezione del sopra citato messaggio generato dal sistema (emesso alle ore 10:00), la stessa ha avuto circa due ore per accorgersi della non conformità della situazione che le si presentava sullo schermo rispetto quella che avrebbe dovuto trovare a norma del disciplinare, del Manuale-Guida e del sopra menzionato messaggio inviato dalla piattaforma. Tale lasso di tempo era più che congruo per segnalare al gestore del sistema o alla stazione appaltante l'anomalia. È pacifico, però, che la concorrente abbia scelto di

attendere l'orario indicato per l'apertura della finestra temporale, affidandosi alla presunta regolarità del proprio operato, salvo poi lamentare il malfunzionamento della piattaforma.

Orbene tale affidamento appare, alla luce dei fatti sopra indicati, tutt'altro che incolpevole o legittimo, poiché vi erano tutti gli elementi per poter percepire la non conformità della procedura seguita con quella disciplinata dalla lex specialis o, comunque, che vi fossero ancora passaggi da compiere per la conferma della partecipazione.

Emerge dagli atti, pertanto, che piuttosto che un malfunzionamento della piattaforma si sia verificato un cattivo uso della stessa a causa dell'impiego di una diligenza non adeguata alle operazioni che si stavano compiendo.

La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che "la procedura di gara gestita in forma telematica, richiedendo l'osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell'eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica, come finalizzata ad escludere in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte, e pertanto l'eventuale esclusione per impossibilità della Commissione di gara di esaminare l'offerta formulata da uno dei ricorrenti non è censurabile" (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 18/09/2020, n. 3882). "La partecipazione alle procedure di gara gestite in forma telematico-informatica comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell'utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti" (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 26/02/2020, n. 192).

La ricorrente è un operatore professionale cui è richiesto un grado di diligenza specifico - ai sensi dell'art. 1176 comma secondo del codice civile - e non ordinario e ben poteva avvedersi di non essere giunta allo stato di partecipazione "confermata" e di non aver ricevuto il messaggio di cui al punto 6.1.1 del disciplinare (a conferma della chiusura della Fase 4).

L'affidamento incolpevole adombrato nel ricorso, che ha condotto l'impresa ad attendere l'arrivo delle ore 12:00 ed a non contattare prima né il gestore né la stazione appaltante, per poter eventualmente rimediare con anticipo alla lamentata (e non dimostrata) disfunzione, è imputabile ad un errore procedurale che non può che ricadere nella sfera giuridica della partecipante alla gara.

5. Per tali ragioni il ricorso non è fondato e dev'essere respinto.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come precisato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore della S. S.p.A. e della C.A. s.r.l. che liquida in Euro 3.000,00 ciascuno, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Marcello Faviere, Referendario, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

TAR LAZIO – ROMA -, SEZ. III TER, SENTENZA N. 2757 DEL 5 MARZO 2021.

LA FIRMA DIGITALE E' IDONEA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La questione esaminata dai Giudici capitolini attiene l'annullamento, previa sospensione, della determinazione con la quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla gara telematica indetta da un consorzio per mancata allegazione della copia fotostatica del documento d'identità alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente.

A parere dei Giudici amministrativi l'illegittimità della decisione va ravvisata alla luce della certezza circa l'imputabilità soggettiva che caratterizza l'apposizione della firma digitale a tal punto da rendere superflua l'allegazione del documento di identità .

Di seguito la sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2021, proposto da E. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri 5;

contro

Consorzio per l'A.P.D.T. S.C.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, Ivano Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

per l'annullamento, previa sospensione

- della Det. n. 04 del 2021/D. del 26/1/2021 con la quale è stata disposta l'esclusione di E. S.p.A. dalla gara telematica indetta dal Consorzio D. S.C.a.r.l. (CIG (...)) per "mancata sottoscrizione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 delle dichiarazioni rese nei curricula da parte dei componenti del team di lavoro e mancata allegazione della copia fotostatica del documento d'identità da parte dei soggetti dichiaranti";
- dei verbali della commissione giudicatrice (di data e tenore sconosciuti) relativi ai lavori svolti sulla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura e contenenti la proposta di esclusione ai danni di E. S.p.A.;
- della relazione presentata dal RUP (di data e tenore sconosciuta e richiamata nella Det. n. 04 del 2021/D.) con la quale sono stati accolti i rilievi della Commissione giudicatrice;
- della comunicazione PEC prot. n. D./(...) del 27/1/2021 con la quale E. S.p.A. è stata informata di essere stata esclusa dalla gara;
- della comunicazione prot. D./(...) del 2/2/2021 con la quale il RUP, in riscontro all'istanza di riammissione presentata l'1/2/2021 da E. S.p.A., ha confermato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante;
- per quanto occorrer possa, del Disciplinare di gara telematica (CIG (...)) D. S.C.a.r.l. nella parte in cui (§16) prevede che "Ogni curriculum (...) dovrà essere corredato da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante la veridicità delle informazioni riportate" nell'ipotesi in cui dovesse essere interpretata come ostativa alla possibilità di rendere la dichiarazione ex D.P.R. n. 445 del 2000 dei CV da parte del legale

rappresentante/presentatore dell'offerta del concorrente e di sottoscriverla a mezzo firma digitale e comunque senza allegazione di copia di un documento di riconoscimento;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'A.P.D.T. S.C.a.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa di cui all'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, la dott.ssa Emanuela Traina;

Sentiti per le parti i difensori, come da verbale d'udienza, e dato loro avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso che:

- il Consorzio per l'implementazione del progetto D.T.T. S.C.a.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "Consorzio D.") ha indetto una procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2020 -2022, per l'importo di € 149.000,00, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- alla procedura così indetta ha preso parte l'odierna ricorrente, la quale è stata dalla stessa esclusa con Det. n. 04 del 2021/D. del 26 gennaio 2021 in ragione della mancata sottoscrizione delle dichiarazioni rese nei curricula dei componenti del team di lavoro proposto, nonché della mancata allegazione della copia fotostatica del documento d'identità da parte dei soggetti dichiaranti;

- avverso tale provvedimento, nonché avverso gli ulteriori atti in epigrafe indicati, la stessa società è insorta con l'odierno mezzo di tutela, chiedendone l'annullamento in relazione ad un'unica ed articolata censura con la quale ne ha dedotto l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dei 13 e 16 del disciplinare di gara, del principio dell'autovincolo, degli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, degli art. 20, 21 e 65 D.Lgs. n. 82 del 2005 e dell'art. 83 c. 8 D.Lgs. n. 50 del 2016, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di atti;

- nella tesi della parte ricorrente la stessa lex specialis di gara avrebbe infatti prescritto, senza alcuna eccezione con riferimento ai curricula dei professionisti, la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni ex D.P.R. n. 445 del 2000 da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante, in conformità ad un principio generale degli appalti pubblici nonché a quanto stabilito dall'art. 47 comma 2 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000, che consente di rilasciare dichiarazioni in merito a stati e qualità di terzi di cui si è a conoscenza, circostanza che ricorrerebbe nel caso di specie atteso che i professionisti ai quali si riferiscono i curricula in questione sono soci o dipendenti della stessa E. S.p.A.; peraltro l'apposizione alla dichiarazione della firma digitale, conferendo di per sé certezza circa la relativa provenienza, renderebbe inutile la richiesta del documento di identità del sottoscrittore. In via subordinata il disciplinare di gara, ove interpretato nel senso inteso, dalla stazione appaltante, dovrebbe ritenersi a sua volta illegittimo ed essere annullato;

- nel giudizio così instaurato si è costituito il Consorzio D., il quale ha invocato la reiezione del ricorso affermando che l'art. 16 del disciplinare, nel precisare che "ogni curriculum" debba essere corredato da dichiarazione ex D.P.R. n. 445 del 2000, dovrebbe essere inteso nel senso di richiedere a pena di esclusione, trattandosi di un elemento dell'offerta non suscettibile di soccorso istruttorio, la sottoscrizione di ciascun titolare dei dati, non potendo peraltro il legale rappresentante della società concorrente validamente autorizzare il trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003; peraltro la dichiarazione resa nel caso di specie sarebbe stata anche formulata in modo inesatto, senza cioè fare riferimento all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e il soggetto firmatario non potrebbe avere effettiva conoscenza di tutti i dati presenti nei curricula, con la conseguenza che, dovendosi questi ultimi ritenere del tutto privi di sottoscrizione, la disposta esclusione dovrebbe ritenersi del tutto legittima;

- con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 972 del 16 febbraio 2020 è stata accolta la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso e fissata, per la deliberazione collegiale della stessa, la camera di consiglio del 3 marzo 2021;
- all'esito di quest'ultima, nel corso della quale è stata eccepita l'inammissibilità della documentazione depositata da parte ricorrente in data 2 marzo 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, dando alle parti avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Rilevato che:

- il 13 del disciplinare di gara dispone che "Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore";
- il 16 dello stesso atto, rubricato "contenuto della busta telematica "b - offerta tecnica" prescrive, inoltre, che "La busta telematica "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: c) Curricula dei soggetti componenti il gruppo di lavoro" e che "I Curricula devono essere redatti in lingua italiana, composti da un numero massimo di 3 (tre) pagine formato A4. Ogni Curriculum deve riportare il nominativo della persona proposta per lo svolgimento delle attività e dovrà essere corredato da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante la veridicità delle informazioni riportate e dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.";
- parte ricorrente ha prodotto, nell'ambito della propria offerta tecnica, un unico file contenente i curricula del team di lavoro proposto, costituito da uno dei soci e da tre dipendenti della società in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, contenente in calce ai dati personali di ciascun professionista le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 nonché del D.Lgs. n. 196 del 2003, in ordine alla veridicità delle informazioni riportate ed alla autorizzazione al trattamento dei dati personali; detto file è stato munito di firma digitale del legale rappresentante della società (circostanza non contestata ed emergente sia dal doc. 5 di parte ricorrente che 10 di parte resistente);
- l'impugnato provvedimento espulsivo è motivato con esclusivo riferimento alla "mancata sottoscrizione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 delle dichiarazioni rese nei curricula da parte dei componenti del team di lavoro e mancata allegazione della copia fotostatica del documento d'identità da parte dei soggetti dichiaranti";

Considerato che:

- come sopra riportato, la lex specialis di gara dispone, in generale e senza eccezioni, che tutte le dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 debbano essere sottoscritte da parte del legale rappresentante dello stesso;
- la possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente "stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti" è, peraltro, espressamente consentita dal più volte citato art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, nell'ambito della generale finalità di semplificazione della documentazione amministrativa che caratterizza le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; in tal caso il dichiarante assume la piena responsabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione incorrendo, nel caso in cui le stesse non siano veritiere, nelle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 dello stesso DPR;
- l'apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese ai sensi della normativa citata è stata ritenuta dalla giurisprudenza idonea a soddisfare i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 (a tenore del quale "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore") anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza (da ultimo, TAR Lazio, sez. IIII, 8 febbraio 2021 n. 1595, che sul punto richiama Consiglio di Stato, sentenza n. 4676/2013);

- non possono, pertanto, essere condivise le eccezioni di parte resistente; l'impugnato provvedimento espulsivo è, infatti, motivato con esclusivo riferimento alla mancanza, nei curricula presentati, delle sottoscrizioni e dei documenti di identità dei singoli professionisti, così che ogni questione inerente la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché la corretta formulazione della dichiarazione ex D.P.R. n. 445 del 2000 non può essere in questa sede presa in considerazione, costituendo una inammissibile motivazione postuma; né, alla luce delle superiori considerazioni, quanto affermato dall'art. 16 del disciplinare può essere interpretato nel senso di ritenere necessaria, a pena di esclusione, la sottoscrizione del curriculum da parte di ogni singolo professionista del team proposto, ponendosi tale interpretazione in contrasto con il tenore letterale del disciplinare;

- risultano, pertanto, ininfluenti ai fini del decidere i documenti depositati da parte ricorrente oltre i termini di cui all'art. 55 c.p.a., così che non vi è luogo a pronunciarsi sull'eccepita inammissibilità della relativa produzione;

Ritenuto, pertanto, che:

- il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei termini indicati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con esclusione del 16 del disciplinare di gara, non potendo sullo stesso, per quanto sopra precisato, essere fondata la disposta esclusione;

- le spese debbano essere regolate facendo applicazione del criterio della soccombenza e liquidate nella somma indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Consorzio per l'A.P.D.T. S.C.a.r.l. al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

TAR PIEMONTE, SEZ. I, SENTENZA N. 223 DEL 2 MARZO 2021

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS PER L'INTERPRETAZIONE DI UNA CLAUSOLA DELLA LEX SPECIALIS.

Con la sentenza in commento i Giudici Piemontesi hanno chiarito che nel caso in cui siano possibili più interpretazioni di una clausola *lex specialis*, la stazione appaltante deve adottare l'interpretazione che consente l'ammissione del più alto numero di concorrenti dando applicazione al principio del *favor participationis*.

Di seguito la sentenza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2020, proposto da
D.M.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Diaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda O.U.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Di Palo, Luigi Bisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Genco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 0001763 del 13.08.2020 dell'Azienda O.U.C.S. con cui si è aggiudicata la "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per biopsia mammaria vuoto assistita occorrenti a varie strutture dell'azienda ospedaliero-universitaria città della salute e della scienza di torino per un periodo di 36 mesi (id (...)) comunicata in data 11.08.2020 a mezzo pec con la quale si è provveduto ad aggiudicare la gara alla ditta T. s.r.l.;
- dell'aggiudicazione della gara alla suindicata ditta T. s.r.l.;
- della conseguente graduatoria: prima classificata Società T. S.r.l.; seconda classificata D.M.I. S.r.l.; terza classificata B. s.r.l.;
- nonché di ogni altro atto consequenziale preparatorio e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Aou Città della Salute e delle Scienze di Torino e di T. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, celebrata con modalità telematica, la dott.ssa Flavia Risso;

Svolgimento del processo

L'Azienda O.U.C.S., con deliberazione n. 1444 del 7 novembre 2019, indiceva una procedura di gara per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per biopsia mammaria vuoto assistita.

Era previsto un importo a base d'asta di Euro 864.000,00 e, come sistema di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dal provvedimento di aggiudicazione impugnato si evince che in data 24 gennaio 2020 si erano svolte le operazioni di apertura della documentazione amministrativa e tecnica che avevano determinato l'ammissione di tre società: la ricorrente, D.M.I. S.r.l., la controinteressata, T. S.r.l. e la B. S.r.l.

Con il gravame indicato in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale dell'Azienda O.U.C.S. con cui la fornitura in service di sistemi per biopsia mammaria vuoto assistita, per un periodo di 36, è stata aggiudicata alla ditta T. S.r.l., nonché gli atti ad essa connessi.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione impugnato, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità per: I) violazione e falsa applicazione della lex specialis, violazione dell'art. 1 e 2 del capitolato tecnico, violazione art. 20.1. del disciplinare di gara, elusione e falsa applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50 del 2016, presupposti per l'esclusione; II) carenza di istruttoria, violazione dell'art. 3 del capitolato tecnico, violazione della par condicio, presupposti per l'esclusione.

Si è costituita in giudizio l'Azienda O.U.C.S. e la T. S.r.l.

Con ordinanza n. 479 del 16 ottobre 2020 questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare formulata congiuntamente al ricorso.

Con ordinanza n. 6711 del 20 novembre 2020 il Consiglio di Stato, alla luce del bilanciamento degli interesse contrapposti, ha ritenuto di respingere l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza cautelare di questo Tribunale, evidenziando che era preferibile, nell'interesse pubblico, "l'utilizzazione delle apparecchiature offerte da T. S.r.l. comunque di ultima generazione (ancorché dovesse poi risultare che non costituiscono "sistema"), in luogo delle apparecchiature "datate" in dotazione della stazione appaltante (se non addirittura in qualche caso mancanti, come rappresenta l'Azienda in sede di discussione)".

All'udienza pubblica del 10 febbraio 2020, celebrata con modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di gravame, la ricorrente evidenzia che l'oggetto della gara erano 3 sistemi e che le tre apparecchiature dovevano possedere i seguenti requisiti: capacità di effettuare procedure sia sotto guida stereotassica sia ecografica con l'unica possibilità di poter offrire manipoli (minimo due), moduli e/o altri accessori.

La ricorrente sostiene che la scelta della T. di fornire ben 6 apparecchiature a fronte delle 3 richieste fosse finalizzata ad ovviare alla carenza della suddetta ditta di disporre sull'apparecchiatura Brevera, seppur di loro ultima generazione, della funzione "procedure sotto guida ecografica", con la conseguenza che la T. aveva dovuto congiuntamente offrire l'apparecchiatura ATEC Sapphire che tuttavia era di precedente generazione, precisando che tale operazione sarebbe stata inevitabile, atteso che l'art. 2 del Capitolato Tecnico rubricato "prestazioni e durata contrattuale" prevedeva che le Ditte dovessero "presentare apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di Tecnologia, di gamma di recente introduzione sul mercato e dovranno essere caratterizzate da prestazioni di alto livello, tali da consentire l'esecuzione di esami/terapie/attività di elevata qualità...".

In considerazione di quanto sopra sintetizzato, la ricorrente sostiene che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa e l'aggiudicazione annullata perché contrastante con i principi in materia di gare ad evidenza pubblica.

2. - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la carenza di istruttoria, la violazione dell'art. 3 del capitolato tecnico e del principio di par condicio, per avere formulato un principio di valutazione dell'offerta di T. S.r.l. ("la commissione ha ritenuto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di considerare i parametri relativi al modello con prestazioni meno elevate") poi di fatto disatteso, per non avere debitamente considerato, da ultimo, che ciascuna apparecchiatura doveva essere dotata di due manipoli e che l'ingombro a pavimento (una delle caratteristiche tecniche richieste) fosse per sei apparecchiature ben superiore rispetto a quella riferita solo a tre.

In conclusione, secondo la ricorrente, l'accettazione da parte della stazione appaltante di un'apparecchiatura non conforme in toto alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto ed al disciplinare, se non congiuntamente ad altra fornita in gara, comporterebbe un'alterazione della par condicio tra i concorrenti alla procedura.

In via preliminare, il Collegio osserva che l'art. 1 del capitolato tecnico, rubricato "oggetto della fornitura", prevede quanto segue: "Nel dettaglio la fornitura è la seguente: n. 3 Sistemi per biopsia vuota assistita relativi kit, materiali di consumo di tipo dedicato e accessori. Di seguito si riportano i quantitativi complessivi di gara annui, dei materiali di consumo, suddivisi per tipologia: n. 600 kit monouso per biopsia mammaria vuoto-assistita utilizzabili sotto guida mammografica (stereotassi/ tomosintesi) ed ecografica così composto: composizione kit: sonda (completa di tubi raccolta), guida per sonda, contenitore di raccolta liquidi, marcatore tissutale.

Il successivo art. 2, rubricato "prestazioni e durata contrattuale", prevede quanto segue: "Le Ditte dovranno presentare apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di Tecnologia, di gamma di recente introduzione sul mercato e dovranno essere caratterizzate da prestazioni di alto livello, tali da consentire l'esecuzione di esami/terapie/attività di elevata qualità...Si chiede la fornitura di sistemi completi. Per sistemi completi deve intendersi la fornitura in "service" di sistemi di beni e servizi "chiavi in mano"...".

Inoltre, l'art. 3, rubricato "quantità e descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali", sotto la voce "lotto 1 sistemi per biopsia mammaria vuoto assistita caratteristiche tecniche minime a pena esclusione" prevede la fornitura di "n. 2 manipoli porta sonde (per sistemi che utilizzano manipoli pluriuso) per singolo sistema (tot. n. 6 manipoli porta sonde), di cui n. 1 manipolo per biopsie sotto mammografica (stereotassi/tomosintesi) e n. 1 manipolo biopsie ecoguidate".

La Stazione appaltante, nella memoria del 12 ottobre 2020, in primis, ha precisato che i sistemi richiesti erano 3, in quanto destinati a 3 diversi presidi ospedalieri: Molinette, Sant'Anna (ai fini della sostituzione di quelli attualmente presenti) e San Giovanni Antica Sede (dove, attualmente, gli esami vengono effettuati manualmente).

Inoltre, la Stazione appaltante ha chiarito che il termine "sistema", non era stato utilizzato come sinonimo di "apparecchiatura" o "macchinario", precisando che il significato di "sistema" era definito correntemente con riferimento al concetto di unione di diversi elementi, connessi in un'unità, funzionale ad un determinato scopo, che, oltre al significato letterale della parola, a fugare ogni dubbio, vi era altresì, la definizione tecnica formulata nella normativa di settore, in particolare, nella normativa di riferimento CEI 62-5 (EN 60601-1), che al punto 3.64, definiva il "sistema elettromedicale" come "combinazione, specificata dal fabbricante, di più apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un apparecchio EM, e interconnessi mediante una connessione funzionale o mediante una presa multipla" e che era esattamente questo il fine perseguito dall'Azienda con l'indizione della gara in oggetto: l'acquisizione di sistemi che consentissero l'effettuazione di biopsie sia sotto guida mammografica sia ecografica.

In generale, il Collegio osserva che nel caso in cui vi siano più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara si deve optare per l'interpretazione che consenta l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

Sul punto, nello specifico, il Consiglio di Stato ha chiarito quanto segue: "a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607 che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4644).

Ebbene, dalla lettura dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria emerge che la soluzione tecnica proposta da quest'ultima prevede "la fornitura di 2 console vabb che rappresentano il meglio per quanto concerne le biopsie vabb sotto guida stereotassica/tomosintesi (console Brevera) ed ecografica (console ATEC Sapphire 200). In questo modo si garantisce alle aziende ospedaliere una soluzione atta a garantire prestazioni ad alto livello, tali da consentire esami di elevata qualità, in considerazione dei carichi di lavoro previsti".

L'offerta di T. prevedeva dunque una soluzione per cui ogni "sistema per biopsia" fosse composto da 2 macchinari, uno per le biopsie mammarie sotto guida stereotassica (modello "Breverà") ed uno sotto guida ecografica (modello "ATEC Sapphire 200").

La circostanza che il "sistema" proposto dalla controinteressata sia composto da un uno o più macchinari si ritiene sia irrilevante, sia sotto il profilo dell'idoneità dell'offerta, sia sotto il profilo funzionale.

Dato che i requisiti minimi richiesti dalla lex specialis di gara erano riferiti al "sistema" offerto, la verifica andava effettuata su questo ed in maniera globale, e non sulle singole apparecchiature che componevano il "sistema".

Ne consegue che risultano prive di pregio le censure inerenti l'asserita carenza di requisiti minimi da parte di uno dei due macchinari componenti il sistema.

Come già evidenziato in sede cautelare, dai documenti depositati in giudizio, emerge che il "sistema" offerto dalla controinteressata funzionalmente soddisfa quanto richiesto dal capitolato, e cioè, la possibilità di effettuare procedure sia sotto guida stereotassica, sia ecografica.

In ogni caso, per quanto riguarda la contestazione circa il fatto che un'apparecchiatura (Sapphire) non sarebbe di "ultima generazione", come richiesto dal capitolato, la Stazione appaltante ha precisato che il modello ATEC Sapphire 200 (per biopsie mammarie sotto guida ecografica) è prodotto dal 2016 ed il suo

ultimo aggiornamento è del 2017, e che tale modello rappresenta, pertanto, l'ultima generazione di apparecchiature della Hologic, produttrice delle tecnologie offerte da T., per l'applicazione su indicata.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la prima censura dedotta dalla ricorrente risulta complessivamente priva di pregio.

Per quanto riguarda la caratteristica 7.2, la ricorrente eccepisce che l'offerta di T. non avrebbe rispettato quanto richiesto in gara, ovvero la richiesta di "n. 2 manipoli porta sonde (per sistemi che utilizzano manipoli pluriuso) per singolo sistema (tot. n. 6 manipoli porta sonde), di cui n. 1 manipolo per biopsie sotto mammografica (stereotassi/tomosintesi) e n. 1 manipolo biopsie ecoguidate", in quanto l'aggiudicataria avrebbe offerto in gara solo un manipolo per ognuna delle apparecchiature".

Anche tale contestazione non coglie nel segno.

Invero, nell'offerta della controinteressata si legge "I driver (manipoli porta sonda) sono inclusi in tutte le console vabb che lo richiedono".

Ebbene, come già evidenziato in sede cautelare, il numero dei manipoli offerti dalla controinteressata (un manipolo per ognuna delle apparecchiature e, quindi, due per ogni sistema), soddisfa quanto richiesto al punto 7.2. dell'art. 3 del capitolato, come caratteristica tecnica minima a pena esclusione, così come precisato nei chiarimenti "n. 2 manipoli per ogni sistema", dato che, come meglio sopra evidenziato, il "sistema" offerto dalla controinteressata era composto da 2 macchinari, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente che, infatti, a pagina 9 del gravame, precisa che "la ditta T. ha offerto in gara solo un manipolo per ognuna delle apparecchiature".

Per quanto riguarda la contestazione circa la contraddittorietà dell'operato della Commissione di gara che, nel verbale del 3 agosto 2020, aveva dichiarato di aver "ritenuto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, di considerare i parametri relativi al modello con prestazioni meno elevate", mentre poi, nell'attribuzione dei punteggi avrebbe disatteso la regola autoimpostasi, la Stazione appaltante ha chiarito di essersi invece scrupolosamente attenuta a tale modus operandi.

In particolare, la Stazione appaltante ha evidenziato che il punteggio attribuito per il criterio 16, "Caratteristiche migliorative, innovative e uniche, ergonomia del manipolo porta sonde, qualità del campione prelevato", era stato attribuito al "sistema" offerto nel suo complesso, mentre la valutazione sul macchinario con prestazioni meno elevate era stata fatta nel solo caso di valutazione di caratteristiche presenti in entrambi i macchinari.

Il Collegio osserva che, in effetti, per il criterio 16, con riferimento all'offerta tecnica della controinteressata, la Commissione ha motivato l'attribuzione del punteggio massimo, pari a 7, nel seguente modo "Sistema caratterizzato da un'elevata ergonomia, in particolare per esami sotto guida ecografica. Unico sistema che consente l'esame radiografico del campione in diretta. Presenza della valvola a Y che permette di gestire l'analgesia senza interrompere l'esame. Ottimo metodo di rilascio del marcatore. Molto efficace il lavaggio della camera di prelievo al fine della prevenzione degli ematomi.". Da tale motivazione emerge come la Commissione abbia attribuito il punteggio in base ad una valutazione del sistema nel suo complesso.

In altri casi, invece, nelle tabelle di valutazione, è stata effettivamente indicata l'apparecchiatura presa in considerazione per il punteggio. (cfr. doc. 6 depositato dall'Amministrazione resistente).

Infine, per quanto riguarda la specifica contestazione, relativa al punto 9.1, che indicava "Console controllo/comando con impronta (ingombro a pavimento) non superiore a 3500 cm²" ci si limita ad evidenziare che la T., per tale punto, ha ottenuto un punteggio pari a 0 (zero), in quanto la Commissione ha preso in considerazione l'apparecchiatura più ingombrante, dandone atto nella motivazione: "Per l'attribuzione del punteggio ci si è riferiti al modello BREVERA più ingombrante del modello ATEC SAPPHIRE 200" e quindi la valutazione non sarebbe cambiata, anche prendendo come riferimento l'ingombro totale dei due macchinari.

Peraltro, sul punto, l'Amministrazione resistente ha evidenziato che i due macchinari erano destinati ad essere posizionati in due locali diversi di due ambulatori e, che quindi, la valutazione non poteva essere riferita all'ingombro complessivo del sistema.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si ritiene che il ricorrente abbia portato in giudizio elementi sufficienti per ritenere che la valutazione dell'offerta tecnica della controinteressata e la relativa attribuzione

del punteggio da parte della commissione giudicatrice fosse caratterizzata da irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (sul punto T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 giugno 2020, n. 343 e 344).

Anche l'ultima censura dedotta dalla ricorrente pertanto risulta essere complessivamente priva di pregio.

Per completezza, si precisa che la contestazione relativa al pedale di comando non può essere presa in considerazione poiché contenuta solo nella memoria non notificata del 12 ottobre 2020.

3. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

4. - La complessità delle questioni tecniche sollevate con il gravame in esame giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, celebrata con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Flavia Riso, Primo Referendario, Estensore

GIURISPUDENZA CIVILE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V , ORDINANZA N. 7185 DEL 15 MARZO 2021.

TARSU: LEGITTIMO L'ACCESSO ANCHE IN CASO DI IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DELLE SUPERFICI.

La questione esaminata con la sentenza in commento riguarda il pagamento di una maggiorazione dell'imposta TARSU in ragione della maggiore superficie accertata rispetto a quella dichiarata, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507 del 15/11/1993 e, in particolare, le conseguenze, in termini di eventuale nullità dell'accertamento, conseguenti al mancato rispetto del procedimento da essa previsto.

La richiesta di pagamento della maggiorazione TARSU interessava la superficie di una struttura alberghiera gestita dalla società ricorrente che tra i vari motivi di ricorso denunciava la violazione dell'art. 73 del D.Lgs 507/1993 perché la verifica avveniva in assenza di formale sopralluogo da parte della concessionaria e per il tramite di un dipendente comunale.

La Corte di Cassazione nell'evidenziare la successione cronologica delle fasi previste dall'ex Art. 73 del D.Lgs. 507 del 15/11/1993 afferma che dall'eventuale mancato rispetto della procedura di cui al citato articolo non discende l'inutilizzabilità dei risultati a cui essa perviene e sulla scorta di tali rigetta il ricorso.

Di seguito l'ordinanza in commento.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo - Presidente -
Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -
Dott. DELL'ORFANO Antonella - Consigliere -
Dott. PEPE Stefano - rel. Consigliere -
Dott. TADDEI Margherita Bianca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9676/2017 proposto da:

C.D.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Viarani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Appia Nuova n. 59;

- ricorrente -

Contro

ANDREANI TRIBUTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Franco Carile e Alberto Tasso ed elettivamente domiciliata presso le p.e.c. dei difensori;

- controricorrente -

nonchè

COMUNE DI ROCCA PRIORA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 5756/37/16 della Commissione tributaria Regionale di Roma, depositata il 5/10/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

Svolgimento del processo

Che:

1. La Commissione tributaria Regionale di Roma, con sentenza n. 5756/37/16 depositata il 5/10/2016, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento con i quali veniva richiesto alla società contribuente, per gli anni dal 2008 al 2011, il pagamento di una maggiore imposta TARSU in ragione della maggiore superficie individuata in mq. 815, anzichè 597 mq. dichiarati, riferita ad un albergo da quest'ultima gestito.
2. Avverso tale sentenza la C.D.M. n. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Rocca Priora ha depositato controricorso.
4. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che:

1. Con il primo motivo la C.D.M. n. S.r.l. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, in quanto la determinazione della superficie tassabile ai fini TARSU era avvenuta in violazione del relativo procedimento di accertamento disciplinato dalla norma indicata.

In particolare, la ricorrente rileva che l'albergo oggetto di verifica non era stato sottoposto ad alcun formale sopralluogo da parte della concessionaria, risultando dal documento all'uopo prodotto in giudizio da quest'ultima, che la determinazione della superficie oggetto degli avvisi impugnati era stata quantificata da un dipendente del Comune nel corso di un soggiorno presso la suindicata struttura alberghiera. Rileva,

altresì, la ricorrente che dal documento in esame risulterebbe il rifiuto da parte del responsabile dell'albergo a effettuare il sopralluogo; rifiuto in realtà mai espresso per come evincibile anche dalla mancata sottoscrizione della contribuente di tale documento 2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 2729 c.c., avendo la CTR erroneamente affermato che la società concessionaria del tributo aveva provato la congruità della superficie tassabile ai fini dell'imposta in esame. Sul punto la C.D.M. n. S.r.l. rileva che le planimetrie catastali e gli archivi utilizzati dalla concessionaria per l'accertamento, richiamati negli avvisi di accertamento impugnati, erano immutati nel tempo e sulla base di essi si ricava la medesima superficie tassabile indicata dalla contribuente.

3. Con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR tenuto conto dell'eccezione inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla concessionaria e afferenti al supposto sopralluogo, in quanto formati unilateralmente e in violazione dell'art. 73 cit.

4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.

La questione rimessa al Collegio attiene alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 e, in particolare, le conseguenze, in termini di eventuale nullità dell'accertamento conseguente al mancato rispetto del procedimento da essa previsto.

L'art. 73 cit. (Poteri dei comuni) dispone che "1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c. 3-bis. (...)".

Per effetto della norma in esame la procedura di accertamento ha inizio dal controllo dei dati contenuti nelle denunce oppure dall'acquisizione diretta di tali dati in sede di accertamento d'ufficio, consistente nella rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, attività cui il comune può procedere direttamente, tramite propri dipendenti, od anche avvalendosi di soggetti privati o pubblici convenzionati (art. 71, comma 4). Il Comune può anche richiedere al contribuente invito motivato ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie ed a rispondere a questionari.

La procedura di accertamento, in questa prima fase, è caratterizzata da una collaborazione tra comune e contribuente, potendo i dipendenti comunali o il personale operante a convenzione accedere all'immobile del contribuente col consenso espresso o tacito (supposto) di quest'ultimo, non essendo all'uopo necessaria alcuna autorizzazione specifica da parte del sindaco. In particolare, l'eventuale preavviso corrisponde a ragioni di mera opportunità, sicché la sua mancanza non determina l'invalidità della procedura tipizzata dal consenso dell'interessato (Cass. n. 13230 del 2009).

La norma prevede, poi, una fase successiva ed eventuale, (commi 2 e 3), qualora il contribuente non risponda alla richiesta di documentazione e d'informazioni. In tale caso l'iniziativa è assunta dall'ente accertatore, i cui dipendenti, o il personale degli enti convenzionati, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici; in tal caso, però, essi debbono essere muniti di autorizzazione del sindaco e l'accesso avviene previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica. Qualora l'interessato si opponga all'accesso, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c..

Alla luce di tali principi deve quindi affermarsi che, a prescindere dal fatto che costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, l'affermazione con la quale la CTR ha ritenuto che "la società-concessionaria impugnate con i suesposti motivi di appello confuta puntualmente le argomentazioni de giudici di prime cure dimostrando la congruità delle superfici tassabili accertate ed il sostanziale rispetto della procedura amministrativa di accertamento", dall'eventuale mancato rispetto della suindicata procedura non discende l'inutilizzabilità dei risultati a cui essa perviene in assenza di una specifica previsione sul punto da parte dell'art. 73 cit..

Peraltro non è neppure richiamabile nella specie, trattandosi di accesso presso una struttura alberghiera, l'analogia disciplina relativa agli accessi per le imposte IVA ed IRPEF che richiede l'obbligatorietà dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente quando gli accessi e le ispezioni devono essere effettuati in sede diversa dai locali destinati all'esercizio di arti o professioni in quanto in tali casi gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria devono introdursi in luoghi destinati o a domicilio o ad abitazione del contribuente, per cui la loro attività non può essere compiuta in violazione del diritto di inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 Cost..

Per le medesime motivazioni sopra riportate risulta, poi, evidente l'infondatezza della censura afferente al presunto omesso esame da parte della CTR delle censure avanzate dalla contribuente relative alla provenienza unilaterale e contra legem della documentazione posta a fondamento degli avvisi di accertamento.

Allo stesso modo risulta non fondata la dedotta violazione dell'art. 2729 c.c., la quale si risolve in una sostanziale richiesta di rivalutazione degli elementi probatori (la planimetria catastale e i dati archiviati negli archivi informatizzati presso il Comune di Rocca di Papa) posti a fondamento della decisione della CTR. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese e accessori come per legge.
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 8592 DEL 26 MARZO 2021. **IMU: RIDUZIONE IN CASO DI INAGIBILITÀ 'GIA 'NOTA ALL'ENTE.**

Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune per aver in precedenza effettuato accertamenti e sopralluoghi, è da escludersi il pagamento dell'IMU in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato l'apposita dichiarazione di riduzione del 50%, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (*L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1*), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la

prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T**

sul ricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -

Dott. CATALDI Michele - Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo - rel. Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18972-2019 proposto da:

FUNIVIA DEL TERMINILLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 11, presso lo studio dell'avvocato SARA TESTA MARCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO ARCANGELI;

- ricorrente -

contro

COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO TORLONIA, 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO BARBERINI, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

avverso la sentenza n. 8787/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Svolgimento del processo

1. La soc. Funivia del Terminillo srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) del (OMISSIS) con il quale si richiedeva il versamento della differenza dell'IMU per l'anno di imposta 2015 non tenendosi conto della riduzione del 50% prevista dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3.

2. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo al contribuente la riduzione del 50% essendo i fabbricati inagibili ed inabitabili.

3. Proponeva appello il Comune di Rieti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame sul presupposto che la soc. Funivia del Terminillo srl non aveva provveduto a depositare presso il Comune la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari impedendo, quindi, all'Ufficio Tecnico ogni verifica sulla asserita inagibilità ed inabitabilità.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. Il Comune di Rieti si costituiva tardivamente chiedendo che fosse fissata l'udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2001, dell'art. 2697 c.c. e art. 13, comma 3, lett. b), convertito in L. n. 214 del 2011 e successivamente modificato dalla L. n. 44 del 2012, omessa motivazione in riferimento al dettato dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si argomenta che, contrariamente a quanto affermato dai giudici seconde cure, il Comune era a conoscenza dello stato di inagibilità e inabitabilità degli immobili oggetto dell'accertamento, documentato dalla perizia non esaminata dalla CTR, per avere, nell'ambito del procedimento di autotutela sui provvedimenti impositivi per gli anni 2006-2010, effettuato sopralluoghi e verifiche che avevano determinato l'annullamento degli atti di accertamento in quanto non avevano previsto la riduzione dell'imposta del 50% 2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, lett. b), consente la riduzione dell'imposta del 50% "per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione".

2.2 Questa Corte, con orientamento costante formatosi sul D.L. n. 504 del 2004, art. 8, in materia di ICI formulato in termini sostanzialmente analoghi alla disposizione IMU, ha avuto modo di precisare, che " in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto" (Cass. n. 28921/2017, n. 13053/2017 n. 12015/2015; n. 13230/2005).

2.3 Pertanto quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).

2.4 Nella fattispecie in esame la contribuente aveva fornito elementi documentali dai quali si evince che il Comune di Rieti era a conoscenza dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell'accertamento.

2.5 In particolare si legge a pagg. 3 e 4 della motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale " di fatto risulta che la soc. "Funivia del Terminillo srl ha effettuato il pagamento dell'IMU relativa all'anno 2015 per gli immobili oggetto di accertamento nella misura del 50% dell'imposta, considerato lo stato di inagibilità di alcuni immobili, conosciuto dal Comune di Rieti che per gli anni precedenti al 2011 (ici) ha provveduto all'annullamento degli avvisi di accertamento, come dimostrato dalla documentata in atti. Infatti, si richiama della società, del 9 agosto 2011, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, l'Ufficio Tributi del Comune di Rieti, dopo aver proceduto ad una verifica dello stato degli immobili, oggetto di imposta, dei versamenti e delle denunce relative agli anni precedenti, visti gli avvisi di accertamento emessi, viste le controdeduzioni prodotte dalla società, visto il combinato disposto del D.M 11.02.1997, nr 37, nonchè le norme contenute nel D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 68 e nel D.L. 30 settembre 1994, n. 656, art. 2 quater, che regolano il potere di autotutela, ha decretato l'annullamento di detti avvisi di accertamento, relativi all'Ici sugli di proprietà della società di cui alcuni risultavano inagibili e quindi soggetto al 50% dell'imposta".

2.6 Si tratta di circostanze che possono dirsi accertate in quanto non risulta che siano state contestate dal Comune e comunque sono documentate dagli atti depositati nel presente giudizio.

2.7 La CTR negando, sulla scorta di una lettura in chiave formalistica del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, lett. b), il beneficio fiscale per non essere stata presentata da parte della contribuente la dichiarazione di inagibilità, ha malgovernato i principi di cui sopra si è dato conto.

3 Il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione affinché, oltre a regolamentare le spese del presente giudizio, accerti se per l'anno di imposta sussistevano ancora le condizioni di inagibilità per tutti o per una parte delle unità immobiliari oggetto dell'avviso di accertamento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 8141 DEL 23 MARZO 2021.
IMU: I POSTI BARCA SONO ASSOGGETTABILI ALL'IMPOSTA

La questione trae origine dal diniego formulato da un Comune a fronte di una richiesta di rimborso d'imposta IMU versata per gli anni 2012 e 2013 avanzata da una società di gestione di posti barca. I giudizi di merito si concludevano sfavorevolmente per la società contribuente che impugnava la decisione avanti i Giudici di legittimità.

La Suprema Corte, con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato il ricorso proposto chiarendo che in conformità alle circolari ministeriali i posti barca vanno accatastati nella categoria D e per questo soggetti al pagamento dell'IMU.

La Cassazione ha altresì chiarito che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 1, comma 578 della Legge n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte e i relativi depositi, essendo aree strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali, vanno censite al catasto nella categoria E/1, trattandosi di disposizione applicabile dal 1 gennaio 2020.

Di seguito il testo dell'ordinanza in commento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

sul ricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Mocci Mauro Presidente

Raconesi Vittorio Relatore

ORDINANZA

sul ricorso 9528-2019

proposto da:

MARINA CALA DE' MEDICI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, n. 61, presso lo studio dell'avvocato ANNA MATTIOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati MONICA PASSALACQUA, FLAVIA POZZOLINI;

- ricorrente-

contro

COMUNÉ DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1716/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

Ric. 2019 n. 09528 sez. MT - ud. 23-02-2021 -2-

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Livorno , con sentenza n. 14/17 ,sez 1 , rigettava i ricorsi riuniti proposti da Marina Cala De' Medici spa avverso i dinieghi di rimborso n. 58/6 Imu 2012 e 58/16 Imu 2013 Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana ,sez. dist. Livorno, che, con sentenza 1716/10/2018,rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi con memoria. il Comune di Rosignano Marittimo ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc .

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione impugnata laddove ha ritenuto suscettibili di essere censiti al catasto gli specchi d'acqua antistanti i posti barca Con il secondo motivo di ricorso contesta che i posti barca in questione possano essere assoggettati all'IMU Con terzo motivo censura la sentenza laddove ha affermato che essa ricorrente non avrebbe dimostrato di avere diritto all'esenzione ; circostanza questa mai dedotta da essa ricorrente.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "correttamente , l'Amministrazione ha proceduto al classamento dei posti barca attribuendo ai beni la categoria D in conformità alle circolari ministeriali che avevano istituito un nuovo classamento riferito ai posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari " Questa Corte, nel medesimo contesto ha altresì precisato che era anche "infondata la censura sulla indebita valorizzazione dello specchio acqueo e del costo di costruzione del posto barca che, invece, correttamente, è stato valutato in quanto "nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale" (Cass., sez. 5, 20.4.2016,n, 7868,Cass 15198/16 ; Cass 23681/20).

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già chiarito che "in tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c. d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito" (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017;Cass 10287/19; Cass 34657/19). Nel caso di specie non può comunque trovare applicazione l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del

2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo a partire dal 1° gennaio 2020. (Cass 34657/19). Il terzo motivo è inammissibile in quanto verte comunque nei confronti di una affermazione (mancata prova del diritto ad esenzione) priva del carattere di decisività in quanto non proposta in giudizio ,come affermato dalla stessa ricorrente Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12.000,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori . Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZ.XI, SENT. N. 1376 DEL 9 MARZO 2021

TARI: L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO NON INIBISCE IL LEGITTIMO ESONERO

La questione trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento avente ad oggetto la tassa sui rifiuti per gli anni dal 2012 al 2016.

A fondamento delle proprie doglianze il contribuente poneva la sussistenza di condizioni di esenzione previste dal Regolamento Comunale attesa la condizione di invalidità riconosciutagli, due figli minori a carico e un reddito annuo inferiore a € 6.500 oltre all'inconsapevolezza di dover avanzare apposita domanda e di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna richiesta di pagamento della suddetta tassa

La Commissione Tributaria nell'accogliere l'opposizione all'accertamento, in merito alla mancata presentazione dell'apposita domanda nelle forme previste dal Regolamento Comunale, chiarisce non costituisce ostacolo all'accoglimento della domanda atteso che i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria devono essere improntati a correttezza e buona fede

C) PRASSI

RISOLUZIONE N. 2 MEF DEL 22 MARZO 2021

In seguito al parere dell'ANACAP il MEF ha emesso la seguente risoluzione.

RISOLUZIONE N. 2 /DF



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Roma,
All'ANACAP
presidente@anacap.it

OGGETTO: Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata. Divieto di incasso diretto. Art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quesito.

Con il quesito indicato in oggetto è stato chiesto se il funzionario della riscossione, qualora agisca in sede di esecuzione forzata, possa accettare il pagamento che il debitore esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che vieta espressamente l'attività di incasso diretto da parte dei soggetti cui gli enti locali hanno affidato la riscossione delle proprie entrate a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Al fine di dirimere la questione relativa all'estensione o meno di tale divieto ai funzionari della riscossione che agiscono in sede di esecuzione forzata, occorre innanzitutto richiamare l'art. 1, comma 793, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'ente locale o il soggetto affidatario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 nomina, con proprio provvedimento, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

L'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, poi, al comma 3, statuisce che le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, con la conseguenza che sia l'ufficiale che opera per conto dell'agente della riscossione, sia quello nominato dall'ente locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari di funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati.

A sostegno di tale principio è utile richiamare anche l'art. 1, comma 792, lett. e), della legge n. 160 del 2019, in base al quale il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui

alla lett. a), vale a dire l'accertamento esecutivo, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva; a tale proposito la successiva lett. f) dispone che gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.

Qualora l'ufficiale della riscossione, in accordo con le norme appena citate, si trovi ad operare in sede di esecuzione forzata, lo stesso è tenuto ad applicare l'art. 494 del codice di procedura civile, il quale dispone che "il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore". In tale ipotesi l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l'esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l'incarico di consegnarla al creditore ed evitando, in tal modo, il pignoramento.

È evidente che nelle fattispecie sopra delineate, ove l'ufficiale della riscossione sia un dipendente del soggetto affidatario, non può ritenersi violata la norma che vieta l'incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione proprio in virtù del fatto che, come già anticipato, il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un'attività che non può essere riferita al soggetto affidatario.

Alle medesime conclusioni si perviene ugualmente nell'ipotesi di esecuzione forzata prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, sulla base della considerazione che, non solo, tale disposizione è contenuta nel sopra citato titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, ma soprattutto, per il fatto che l'affidatario assume il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell'ambito di tale procedura speciale.

Un'ulteriore problematica sollevata all'interno del quesito è quella relativa alla possibilità di incasso diretto di somme richieste per l'occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario.

Va ricordato, al riguardo, che dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Il successivo comma 844, poi, dispone che gli importi dovuti in relazione al canone in discorso sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Stante la chiara lettera del comma 844, quindi, non sussistono margini per addivenire a una diversa interpretazione - come del resto affermato nello stesso quesito - avendo il Legislatore effettuato direttamente la scelta circa la modalità di pagamento per tali fattispecie impositive tra le varie modalità stabilite dall'art. 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che in ogni caso esclude l'incasso diretto delle entrate locali da parte dei soggetti affidatari di cui all'art.

52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, come espressamente ribadito anche dall'art. 1, comma 788 della legge n. 160 del 2019.

Si deve, infine, evidenziare che una diversa disciplina di tale fattispecie non può essere realizzata neanche attraverso l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le linee guida sull'attività di riscossione previsto dall'art. 1, comma 806 della legge n. 160 del 2019.

| **IL DIRETTORE GENERALE. DELLE FINANZE**
Fabrizia Lapecorella

COMUNICATO 8 MARZO 2021 - PAGAMENTO TARI-TEFA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA – D.M. 21 OTTOBRE 2020.

Sul sito del MEF in data 8 marzo 2021 è stato pubblicato il seguente comunicato che fornisce chiarimenti sugli adeguamenti della piattaforma PagoPA e dei sistemi locali necessari per la gestione del versamento unificato TARI-TEFA attraverso il nodo nazionale dei pagamenti.

Comunicato 8 marzo 2021 - Pagamento TARI-TEFA mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA – D.M. 21 ottobre 2020

08.03.2021

Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA.

In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA spa ha introdotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA (cfr. monografia e Specifiche Attuative Nodo Pagamenti PagoPA).

Per l'incasso congiunto delle suddette entrate, quindi, i Comuni, le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l'attuazione delle misure di cui sopra.

Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell'utenza, considerati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021.

Sono state pertanto individuate alcune prassi che possono agevolare nella corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l'anno 2021, senza intralciare il processo di riscossione. In particolare:

1. In caso di pagamento rateizzato della TARI è possibile prevedere che il TEFA sia incluso nel pagamento dell'ultima rata, o comunque incluso in una rata in scadenza successivamente al 30 giugno p.v. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche a regime;

[Esempio]

2. In caso di pagamento in unica soluzione della TARI, sarebbe opportuno posticipare la scadenza del pagamento complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 2021 - avendo cura di evidenziare esplicitamente il termine da cui sarà possibile effettuare il pagamento;

[Esempio]

3. nel caso in cui sia indispensabile emettere avvisi di pagamento TARI con scadenza in unica soluzione prima del 30 giugno 2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), comprensivo dell'intero importo del TEFA. [Esempio]

In considerazione della prima applicazione del D. M. 21 ottobre 2020, tali soluzioni permetteranno:

- agli oltre 400 PSP aderenti a pagoPA, di adeguarsi al nuovo modello di pagamento con Ente multi-beneficiario e di offrire quindi al cittadino la piena multicanalità integrata;
- ai Comuni di adeguare le proprie procedure informatiche, avendo il tempo necessario per procedere con test più accurati;
- alle Province/Città Metropolitane di ricevere l'accredito del TEFA in un'unica soluzione, non frammentata e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità di riversamento e rendicontazione TARI-TEFA, con tempistiche meno stringenti;
- ai Partner tecnologici di supportare adeguatamente gli Enti in questo processo di migrazione.

A fronte di quanto previsto nell'allegato A dello stesso Decreto, agli Enti che al 30 giugno 2021 non saranno ancora stati in grado di sviluppare una soluzione o di adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare una soluzione "in riuso" messa a disposizione da numerose società "in house" regionali, PagoPA spa metterà a disposizione una soluzione in sussidiarietà, che consentirà:

- la generazione degli avvisi pagoPA (analogici/digitali);
- la successiva postalizzazione degli avvisi pagoPA a cura dei singoli Comuni;
- di generare, a richiesta, un'avvisatura digitale tramite App IO.

Gli avvisi pagoPA generati con questa soluzione, consentiranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante i canali, resi disponibili dai PSP aderenti alla piattaforma, fisici (uffici postali, tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line e tramite App IO.

ANCI- IFEL: OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CIRCOLARE “D.Lgs n. 116 del 2020 – RIFIUTI URBANI E TARI”.

Di seguito si pubblica il testo delle osservazioni ANCI/IFEL alla bozza di circolare “D.Lgs. n. 116 del 2020- Rifiuti URBANI E TARI”.

Il documento affronta una serie di considerazioni e propone alcune modifiche alla predetta bozza di circolare ministeriale che rispondono alle necessità dei Comuni di predisporre un’efficace programmazione sia dal punto di vista della predisposizione del PEF e delle relative tariffe sul prelievo sui rifiuti, sia di garantire una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.



Roma, 2 marzo 2021

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

La bozza di circolare del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, i cui contenuti sono stati presentati ufficialmente nella riunione del 23 febbraio u.s., rappresenta un importante, ma parziale accoglimento delle richieste che Anci ha formulato con lettera del 19 gennaio u.s..

In particolare, apprezziamo sia l’apertura sul mantenimento della quota fissa per le utenze non domestiche che esercitino la facoltà di uscire dal servizio pubblico e di conferire ad operatori privati i propri rifiuti urbani (punto A), sia il riconoscimento dell’assoggettabilità ai prelievi sui rifiuti, per la quota fissa e per quella variabile, delle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non siano funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare delle attività industriali (punto C).

Restiamo fortemente convinti che un’indicazione uniforme sul territorio nazionale delle problematiche emerse con la disciplina dettata dal d.lgs 116/2020, che necessitano comunque di un’urgente soluzione, costituisca un imprescindibile punto di equilibrio tra il sistema di gestione pubblico e quello privato, in grado di garantire regolarità e certezza al settore, contemperando le scelte politiche ispirate all’economia circolare con la difficoltà di governare e controllare i flussi di rifiuti. Il regolamento comunale per la disciplina del servizio, necessita infatti di un saldo riferimento a criteri di livello nazionale, orientati a

colmare le diseguaglianze tra le aree del Paese, in cui la gestione dei rifiuti si caratterizza per una spiccata eterogeneità.

Tuttavia, sebbene i punti condivisibili rivestano una considerevole rilevanza e le opportunità offerte da questa circolare corrispondano in gran parte alle richieste dell’Anci, restano irrisolti alcuni problemi nati con l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2020.

Ci si riferisce in primo luogo, alle tempistiche di comunicazione di uscita dal pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche. In base al punto B), opportunamente, la comunicazione dovrà avvenire “entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento”. Se questa indicazione può essere considerata positivamente “a regime” non può considerarsi idonea per il 2021 ad assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, come già si è avuto modo di precisare nella riunione del 23 febbraio. È necessario evitare il rischio di comunicazioni con efficacia immediata, cioè sullo stesso 2021, in quanto il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni è fissato al 31 marzo p.v. e, con esso, anche il termine di approvazione delle tariffe TARI e tariffa corrispettiva che dovranno coprire i costi del servizio. Si produrrebbe quindi un’obiettiva difficoltà nel rinegoziare i contratti di servizio in essere senza congruo preavviso (con rischio per i Comuni di subire penali), nonché nell’assicurare l’equilibrio finanziario della gestione per le incertezze sui mancati da prelievo sui rifiuti che ne deriverebbero.

Risulta pertanto evidente che per l’anno 2021 la possibilità di uscita dal pubblico servizio per il conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, non potrà essere immediatamente applicabile. Sul punto, pertanto, in accordo con il Mef e con la stessa ARERA, che ha dichiarato di non disporre dei tempi necessari per apportare i correttivi al MTR 2021 che pongano rimedio allo sfasamento temporale tra entrate e costi (che il MTR ancora, come noto, al biennio precedente), si ritiene indispensabile prevedere una “finestra temporale” da determinare necessariamente con legge dello Stato, che posponga la possibilità di uscita a decorrere dal 2022. Si osserva, peraltro, che tale disposizione non smentisce la piena entrata in vigore della disciplina innovativa recata dal d.lgs. 116, bensì ne determina l’ordinata attivazione.

Inoltre, proprio per rafforzare quanto la circolare al punto B) dà a nostro avviso per implicito, e cioè la inapplicabilità al 2021 del nuovo regime, chiediamo un rafforzamento del concetto nella seguente forma:

“Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento. Dato atto che tale scelta sarà valida per l’anno 2022, per l’anno in corso si prevede in via del tutto

eccezionale il proseguo delle attuali modalità di riconoscimento della riduzione tariffaria ex comma 649 dell'art.1 della legge n. 147 del 2013.”

In secondo luogo, sul punto A) “Coordinamento con l'art. 238 del TUA e il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI”, ferme restando le considerazioni sull'utilizzo del termine “recupero” come sostitutivo del “riciclo” previsto dall'art.1 co.649 della legge 147 del 2013, di cui si dirà nel seguito in apposito paragrafo, appare opportuno aggiungere la seguente precisazione: “Al fine di ottenere, in applicazione del comma 10 dell'art. 238 del d.lgs 152/06, l'esclusione della quota variabile, l'utenza non domestica dovrà avviare al recupero tutti i rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati (rifiuto urbano residuo), mediante l'affidamento delle attività al di fuori dal servizio pubblico, fermo restando il dovere di controllo in capo ai Comuni o ai gestori. I regolamenti comunali dovranno, altresì, prevedere l'obbligo di rendicontazione a consuntivo del quantitativo dei rifiuti avviato al recupero - oppure avviato al riciclo, essendo quest'ultima comunque operazione di avvio al recupero - anche al fine di considerare il quantitativo di rifiuto al di fuori del servizio pubblico ai fini degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio”.

In terzo luogo, e sempre sulle comunicazioni si propone quanto segue:

- all'inizio del punto B) si ritiene opportuno esplicitare che gli obblighi di comunicazione (da rimettere alla regolamentazione comunale) riguardano esclusivamente la volontà dell'utente produttore di non avvalersi del servizio pubblico, lasciando inalterata e libera da comunicazione la scelta di continuare ad avvalersene, così da evitare ogni incertezza circa la platea degli utenti del servizio pubblico;
- sulle modalità di uscita e ai contenuti della comunicazione (punto B) relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, si ritiene opportuno integrare l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero, con la distinzione per codice EER e la stima sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, al pari di quanto stanno prevedendo alcuni provvedimenti regionali, prima tra tutti la Regione Emilia Romagna;
- si ritiene altresì opportuno definire delle regole generali per l'uscita dal sistema a titolo esemplificativo:

1. definire condizioni minime per la domanda (es. esibizione contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani);
2. definire flussi di informazione obbligatori, a preventivo e a consuntivo, in quanto la condizione per l'uscita è, ai sensi dell'art. 198 co.2, la “previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”;
3. consentire controlli sulle informazioni annuali (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero);
4. definire la possibilità di annullare le agevolazioni precedentemente assegnate in termini di non applicazione della quota variabile in caso di gravi inadempienze o dichiarazioni

false e mendaci e analoga possibilità di recupero delle somme con ripristino immediato del prelievo sui rifiuti originale.

Al punto C), primo punto elenco, dopo le parole “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti” si propone di aggiungere le seguenti parole: “sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”.

Al terzo punto elenco, al fine di salvaguardare le diverse modalità oggi in essere e non creare difficoltà gestionali ai Comuni, si propone di precisare che non sono intervenute modifiche normative o novità interpretative in merito alle categorie tariffarie da applicare, la cui scelta resta di competenza dei comuni, secondo le proprie consuetudini e peculiarità territoriali.

Per quanto riguarda l’intervenuta abrogazione della possibilità per i Comuni di determinare un quantitativo massimo di rifiuti urbani che le imprese possono conferire al gestore pubblico, affrontata dal punto D), si osserva preliminarmente che tale previsione comporta l’automatica eliminazione delle precedenti previsioni sul punto contenute nei regolamenti comunali sull’assimilazione.

La bozza di circolare afferma in proposito, forse in maniera troppo semplificata che “In ogni caso, vale la pena di sottolineare che la nuova qualificazione ex lege dei rifiuti urbani, avendo eliminato il potere di assimilazione, impone ai Comuni di assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l’utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. È quindi con i contratti di servizio che verranno fissati i parametri tecnici ed economici per l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari”. Tale formulazione non considera i tempi tecnici necessari per l’adeguamento dei contratti di servizio. Pur non mettendo in discussione la nuova classificazione e definizione di rifiuto urbano, si ritiene in proposito necessario chiarire che l’esigenza di porre limiti quantitativi ai rifiuti che le utenze non domestiche possono conferire al servizio pubblico risponde ai dettami dell’articolo 198 del d.lgs 152/2006, il quale prevede a carico dei Comuni l’onere di adottare “le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani” misure che non possono ignorare il caso in cui il sistema di gestione non sia adeguato a ricevere quantità incontrollabili a priori di rifiuti urbani.

Tale chiarimento potrebbe essere integrato con:

- la previsione della necessità per i Comuni di un regime transitorio della durata di X anni di adeguamento dei contratti in essere con gli appaltatori del servizio;

- in alternativa, riconoscendo esplicitamente l’esistenza di un limite di carico del servizio pubblico (da determinare autonomamente da parte di ciascun ente sulla base dei quantitativi medi riferiti all’ultimo triennio) oltre il quale il rifiuto deve essere gestito autonomamente dal produttore pur rimanendo urbano;

- la possibilità di contingentare la quantità giornaliera/settimanale di tali rifiuti o comunque ricondurre tali conferimenti a modalità conformi alle strumentazioni e alla dimensione della raccolta effettuata. In assenza di tali condizioni la raccolta, ad esempio, di rifiuti ingombranti da alcune categorie prima escluse potrebbe divenire molto onerosa.

Infine, la questione delle attività agricole, che restano escluse dal perimetro di applicazione del prelievo sui rifiuti. Questo implica che sono esenti anche i piccoli rivenditori dei propri prodotti (negozi o banchi di mercato), gli agriturismi o le grandi industrie alimentari ove vengono lavorati i prodotti derivanti dall'agricoltura e ciò determina un vuoto tariffario che dovrà essere colmato da tutti gli altri utenti del servizio. Posto che è indiscutibile che queste non siano più tenute a corrispondere la Tari, producendo solo rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio, anche se simili ai rifiuti urbani (in base all'allegato L-quater), appare opportuno precisare se queste attività sono comunque tenute a presentare una dichiarazione e a rendicontare le modalità e i quantitativi di "raccolta e smaltimento" dei loro rifiuti speciali. Diversamente, c'è il rischio che tali rifiuti siano immessi comunque all'interno del circuito pubblico, senza alcun controllo dell'effettivo flusso dei rifiuti.

Brevi considerazioni sui concetti di "riciclo" e di "recupero"

Come anche precisato nella bozza di circolare ministeriale, l'art. 1, co.649 della legge 147 del 2013, collega la riduzione della quota variabile della TARI alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al "riciclo", a differenza di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 238 che fa, invece, riferimento ai rifiuti avviati al "recupero", come pure il comma 2-bis dell'art. 198 del TUA, inserito dal D. Lgs. n. 116, il quale prevede che "le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani".

Sul tema la circolare risolve affermando che: "Si deve osservare che il Legislatore del D. Lgs. n. 116 del 2020, nel recepire le disposizioni unionali, ha inteso valorizzare l'intero processo di recupero, di cui il "riciclo" costituisce una delle operazioni "industriali" attraverso le quali si può effettuare il recupero", di fatto sostituendo il recupero con il riciclo previsto dal co.649.

In proposito si esprimono le seguenti perplessità:

- il co. 649 della legge 147/2013 [che parla di riciclo] non è stato inciso dalla disciplina dettata dal d.lgs 116/2020 e pertanto rimane "diritto vivente" di rango primario non modificabile da una fonte di rango secondario; -
- l'Unione europea, nelle direttive n. 851 e n. 852 del 2018 (pacchetto sull'economia circolare) non interviene sugli strumenti di prelievo ma ne individua la rilevanza per favorire gli obiettivi che sono fissati in termini di riciclo (minimo 65% al 2035, mentre il recupero energetico e discarica hanno un target massimo ovvero sono da evitare oltre un certo limite);

- la definizione di recupero comprende anche il recupero energetico ma non solo;
- il recupero energetico, nella gerarchia europea di gestione dei rifiuti, è posto su un gradino inferiore rispetto al recupero di materia;
- nell'esemplificazione degli strumenti economici per incentivare applicazione della gerarchia europea di gestione dei rifiuti, il primo riguarda "tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti" con l'obiettivo di incentivare la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti;
- gli obiettivi europei ruotano attorno alla preparazione al riutilizzo ed al riciclaggio di alta qualità (nuovo art. 11 Direttiva 2008/98/CE).

La piena equiparazione del recupero, senza distinzioni, ed il riciclo, si pone dunque in aperto contrasto con le più recenti disposizioni europee sull'economia circolare segnando un passo indietro, anziché in avanti nell'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Inoltre:

- nello stesso art.198, co.2-bis, si fa riferimento al recupero come conferimento esterno, ma si afferma che i rifiuti urbani conferiti fuori dal servizio pubblico saranno computati al fine degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Questa impostazione sembra comportare quindi che anche il recupero (di cui non si specifica se trattasi di recupero energetico o di materiale) si dovrebbe conteggiare come riciclo;
- il riciclo è un obiettivo chiaro della norma che potrebbe essere reso vano dalla interpretazione proposta.

Si osserva altresì che la coesistenza di un'offerta di riciclaggio sia da parte del servizio pubblico che da parte del servizio privato porterebbe ad uno stimolo reciproco di efficacia ed economicità della filiera del riciclaggio facilitando l'obiettivo comune del raggiungimento dei nuovi target europei sulla tutela dell'ambiente e della salute umana.

Diversamente, se l'offerta privata non fosse obbligata (e quindi stimolata) al perseguimento degli obiettivi di recupero di materia e di riciclaggio al pari di quella pubblica, sarebbe la sola offerta pubblica a dover farsi carico non solo degli tipici obblighi di servizio pubblico - universalità (il servizio deve essere erogato a tutti gli utenti di un dato territorio) e di parità di accesso (il servizio deve essere prestato in condizioni di qualità simili ed a prezzi uniformi, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna)- ma anche della responsabilità di perseguire e raggiungere gli obiettivi che l'Europa ha assegnato a ciascuno Stato membro e che, come noto, sono basati sulla prevenzione, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio.

Non appare altresì chiara la previsione contenuta nella circolare ("Avviato il processo mediante l'affidamento al circuito o filiera coinvolta, è poi lo stesso processo a determinare

le quantità recuperate, con gli eventuali scarti di rifiuti che non sono più recuperabili. Conseguentemente può definirsi la riduzione della quota variabile della TARI in proporzione alla quantità avviata al recupero."), in quanto risulta di difficile interpretazione, perché parrebbe voler ricondurre il recupero nell'alveo del riciclo per il tramite di un computo (di cui non è chiaro il meccanismo) delle quantità recuperate. Un conteggio che dovrebbe essere utilizzato sia per la scontistica sia per il computo della raccolta differenziata

D) ATTIVITA' ANACAP.

COMUNICATO ANACAP DEL 23 MARZO 2021



A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

Comunicato

In data odierna si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il Presidente Anacap ed i Rappresentanti 5Stelle presso il Senato della Repubblica.

Erano presenti per il Movimento il Presidente del Gruppo Sen. Licheri, il Sen. Fenu, Capo gruppo nella Commissione 5[^], ed il Sen. Dell'Olio, Capo gruppo nella Commissione 6[^].

Sono state esposte le situazioni di gravi difficoltà in cui versano tutte le aziende che gestiscono i servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali a causa dell'ulteriore blocco delle attività di riscossione, disposto con l'ultimo decreto legge (Sostegni), e della mancata adozione di provvedimenti legislativi che possano consentire la sopravvivenza delle aziende ed una ripresa delle attività, appena sarà reso possibile dall'andamento della pandemia.

E' stata anche rappresentata la difficoltà di interloquire con rappresentanti del Governo che hanno assunto incomprensibili comportamenti contrari a qualunque proposta emendativa diretta ad evitare il collasso del sistema.

I Senatori hanno convenuto sul fondamento e sulla ragionevolezza delle proposte più volte avanzate da Anacap, d'intesa con ANCI e con la Direzione Generale del MEF, ed hanno assicurato il loro intervento in sede legislativa, dopo un confronto con la Vice-Ministra on.le Laura Castelli. A tal fine hanno richiesto di avere copia delle proposte emendative corredate da idonea relazione tecnica.

La documentazione richiesta è stata oggi stesso trasmessa ai sopra citati Parlamentari, con i quali si è convenuto di fissare un ulteriore incontro a breve, per esaminare gli sviluppi delle loro iniziative.

Tanto per Vostra. opportuna conoscenza.

Roma, 23 marzo 2021.

Il Presidente

Avv. Pietro di Benedetto